

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



NORME DI ATTUAZIONE

VARIANTE NON SOSTANZIALE DI AGGIORNAMENTO AL PTCP

ai sensi dell'art.27bis della L.R. 20/2000 e s.m.i.

aprile 2017



VARIANTE NON SOSTANZIALE DI AGGIORNAMENTO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VARIANTE AL PTCP
AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DELLA LR 20/2000 E S.M.I.

Stesura finalizzata all'approvazione

MARZO 2017

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DELLA VARIANTE

COORDINAMENTO GENERALE DELLA VARIANTE

Donatella Bartoli (Responsabile Servizio Pianificazione del territorio)

UFFICIO DI PIANO

**Paola Galloro
Claudia Piazzì**

UFFICIO AMMINISTRATIVO

**Valeria Restani (Responsabile U.O. Amministrativa e organizzativa)
Maria Pia Baldisserri**

INDICE

ESTRATTO DELLE NORME RELATIVO AGLI ARTICOLI DEL PTCP MODIFICATI DALLA PRESENTE VARIANTE

Le parti da cassare o sostituire sono barrate ed i nuovi inserimenti sono **evidenziati e in grassetto**.

TITOLO 4 - TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA 5

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA) 5

Art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF) 8

Art. 4.8 – Gestione dell’acqua meteorica..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE..Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 5.3 - Norme per la tutela delle aree di cui all’art. 5.2..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

TITOLO 7 - TUTELA DI ALTRI SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI 17

Art. 7.1 - Sistema di crinale e sistema collinare 17

Art. 7.2 - Sistema delle aree forestali..... 20

Art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 24

Art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica 28

Art. 7.6 - Crinali, calanchi e dossi 31

TITOLO 8 - TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE..... 33

Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico 33

Art. 8.3 - Centri storici..... 39

Art. 8.4 - Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche..... 42

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche..... 42

TITOLO 9 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI..... 47

Art. 9.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale 47

Art. 9.2 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale 55

Art. 9.3 - Prestazioni delle aree ecologicamente attrezzate..... 56

Art. 9.6 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 61

TITOLO 10 - TERRITORIO URBANOErrore. Il segnalibro non è definito.

Art. 10.5 - Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi**Errore. Il segnalibro non è definito.**

TITOLO 11 - TERRITORIO RURALE 64

Art. 11.4 - Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali 64

TITOLO 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI..... 66

Art. 13.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica e indicazioni per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 66

4.(l) Localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili..... 71

Art. 13.7bis - Requisiti degli insediamenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione	72
--	----

TITOLO 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ESTRATTIVE E DI GESTIONE DEI RIFIUTI..... 73

Art. 14.1 - Direttive e indirizzi alla pianificazione di settore in materia di attività estrattive.....	73
Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive.....	75

TITOLO 4 - TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA

(questo titolo recepisce e integra gli artt. da 15 a 25 del PSAI e gli artt. 17, 18, 34 e l'Elaborato M del PTPR)

[OMISSIS]

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) **Definizione e Individuazione.** Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime.

Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalisticatendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.

La pianificazione comunale o intercomunale, I Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.

3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4.(D) **Attività agricole e forestali.** L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.

Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il

trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

5.bis(l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda all'art.13.7, comma 4.

6.(P) **Altri interventi edilizi ammissibili.** Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad altra probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

Nell'abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell'art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti degli interventi di recupero (v. art. 1.5).

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

- 7.(P) **Significativi movimenti di terra.** Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. 8.5 punti 7, 8 e 9.

Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

- 8.(P) **Attività e interventi espressamente non ammessi.** All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001;
 - il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
 - lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti degli artt. 17 e 34 e dell'Elaborato M del PTPR, dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree

significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nella tav. 1 non siano graficamente individuate "fascia di tutela fluviale" o "fasce di pertinenza fluviale", per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo attivo come definito all'art. 4.2 punto 1, stabilita come segue:

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": 30 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": 20 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore": 10 metri;
- nella restante parte del reticolo idrografico: 5 metri dal limite del corso d'acqua.

Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di piano, nel quale la "fascia di tutela fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Questa norma non si applica all'interno dei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

1bis(P) All'interno del bacino montano del Torrente Samoggia, nei tratti per i quali l'Autorità di Bacino non ha predisposto lo studio idraulico, ogni nuovo intervento o intervento sull'esistente, ad esclusione di quanto consentito dal comma 3 lettera c) dell'art. 4.5, è subordinato alla dimostrazione, sulla base di una relazione idrologico-idraulica sottoscritta da un tecnico abilitato, del verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme dell'articolo 4.5;
- b. l'intervento non ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme del presente articolo.

2.(l) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche,

paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di tutela fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida di cui all'Allegato 1 della Relazione;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione;
- chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale, le attività ricreative e la balneazione.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Nelle fasce di tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.

4. **Attività agricole e forestali.**

(P) Nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto. E' ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati. Per le aree boscate si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 7.2 punto 4.

(D) Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili,
- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

5.bis (l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda all'art.13.7, comma 4.

6.(P) **Altri interventi edilizi ammissibili.** Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi di recupero (v.) di costruzioni legittimamente in essere;
- b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
- c) ogni intervento edilizio:
 - sulle costruzioni legittimamente in essere qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale e finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
 - all'interno del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR;
- d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali.
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;
- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data del 11 febbraio 2003, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 17 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione del Piano attuativo nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

Le previsioni urbanistiche di cui alla lettera g) possono essere interessate da varianti che consentano di migliorare sostanzialmente le condizioni di sicurezza idraulica o di migliorare significativamente l'inserimento paesaggistico e la tutela dell'ambiente fluviale. I provvedimenti di attuazione delle previsioni dei PRG di cui alla lettera g) e le varianti alle stesse, salvo che riguardino aree già edificate e salvo che si tratti di piani attuativi preventivi vigenti da prima del 27 giugno 2001, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della loro vulnerabilità.

7.(P) **Complessi industriali preesistenti.** Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi. Previo parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, e previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, l'amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

8.(D) **Nuovi insediamenti in comuni montani minori.** Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nelle Unità di paesaggio della collina e della montagna, gli strumenti di pianificazione dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, sulla base di un accordo di pianificazione o con la procedura di un accordo di programma con la Provincia, possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;

- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

L'accordo di pianificazione o l'accordo di programma che preveda gli interventi di cui al presente punto è sottoposto al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11.

9.(D) **Complessi turistici all'aperto.** I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree ricadenti entro il perimetro della piena bicentenaria, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere dentro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone in cui ricadono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetto, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
 - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

Fino alla entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10.(P) **Significativi movimenti di terra.** Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

11.(P) **Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee.**

Nelle fasce di tutela fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tav.2B, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3 e prevale la disciplina più restrittiva.

Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità del tetto dell'acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in essere tra acquifero e corso d'acqua, i RUE devono definire i limiti alla costruzione di vani interrati e la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).

12.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui al presente articolo, fatte salve quelle interne al TU o destinate ad essere urbanizzate e le strade necessarie a raggiungere gli insediamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione e restauro di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

13.(P) Sono indicate con la sigla FTF.RU. le aree all'interno delle quali ogni aggregato edilizio può costituire generalmente fattore di rischio elevato e nelle quali è necessaria una ristrutturazione urbanistica ai fini della riduzione del rischio;

Nelle aree campite come FTF.RU., per la loro collocazione in adiacenza ai corpi arginali, sono consentiti solo interventi sui fabbricati esistenti senza aumento di superfici e volumi utili.

I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti in tali aree, a condizione che la nuova localizzazione, ancorché eventualmente ancora interna a tali aree, realizzi un assetto urbanistico e ambientale maggiormente rispondente agli obiettivi del presente piano. Tali interventi sono comunque subordinati al parere favorevole dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

[OMISSIS]

TITOLO 7 - TUTELA DI ALTRI SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Art. 7.1 - Sistema di crinale e sistema collinare

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 9 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Il sistema di crinale e il sistema collinare sono definiti dall'insieme delle corrispondenti Unità di paesaggio, di cui al Titolo 3 delle presenti norme; in particolare il sistema di crinale è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio dell'Alto crinale e della Dorsale appenninica, il sistema di collina è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese.

Tali sistemi sono individuati graficamente nella tav. 1 del PTCP. A queste individuazioni sono applicabili le disposizioni sulla delimitazione delle Unità di paesaggio in applicazione dell'art. 3.2 punto 2.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** I sistemi di crinale e collinare connotano, ciascuno per le proprie caratteristiche, il territorio dal punto di vista fisiografico e paesistico-ambientale. E' finalità del PTCP la tutela delle componenti peculiari, geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali, che definiscono gli assetti territoriali di tali sistemi. A questa finalità primaria sono associabili altre funzioni compatibili con essa nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per attività escursionistiche e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili.

A tal fine, gli strumenti di pianificazione comunale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare, e comunque nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente piano per determinate zone ed elementi ricadenti in tali delimitazioni, sono tenuti ad uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- a) devono essere definite, anche in relazione alle caratteristiche locali delle tipologie edilizie ed insediative, le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
- b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa

solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;

- c) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.

In particolare per il sistema di crinale, il PTCP, attraverso gli obiettivi e indirizzi per le Unità di paesaggio dell'Alto crinale e della Dorsale appenninica, di cui all'art. 3.2 delle presenti norme, definisce nei confronti dei Comuni i criteri per la relativa disciplina di tutela.

Si richiamano inoltre le disposizioni dei seguenti articoli 10.8 e 10.9.

3.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;
- d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;

- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

3.bis (l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

4.(P) **Altri interventi ammissibili.** Nell'ambito dei sistemi di cui al primo punto e ad altezze superiori ai 1200 metri, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, oltre alle infrastrutture e impianti di cui al punto 3, solamente:

- rifugi e bivacchi;
- strutture per l'alpeggio;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati,

limitando la realizzazione di strutture abitative a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio.

Nell'ambito dei sistemi di cui al primo punto, fermo sempre restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b. la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- d. la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Le opere di cui alle lettere c. ed d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

5.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Nell'ambito del sistema dei crinali, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.2 - Sistema delle aree forestali

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 10 del PTPR)

1.(D) **Definizione e individuazione.** Le aree forestali sono definite nei termini di cui al precedente art. 1.5. Le aree forestali sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale.

Il PTCP riporta nella tav. 1 le aree forestali come desunte sinteticamente dalla Carta forestale in scala 1:10.000 di cui è dotata la Provincia, che ne dettaglia i contenuti relativamente alle singole aree forestali attraverso parametri vegetazionali, quali quelli fisionomici, di tipologia forestale, di copertura, di forma di governo e trattamento, e di composizione specifica.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è ~~considerato mere adeguamento tecnico ed~~ è effettuato dalla Provincia ~~con apposito atto amministrativo~~ di Bologna **attraverso le procedure di variante previste dalla L.R. n. 20/2000..**

~~E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima del 11 febbraio 2003.~~

2.(D) **Finalità specifiche.** Il PTCP e i PSC conferiscono al sistema forestale finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. La Provincia si riserva di emanare norme regolamentari atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie vegetali autoctone.

3.(P) **Interventi ammissibili.** In coerenza alle finalità di cui al punto 2, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboscamento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto punto dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n.752, alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30 e alla regolamentazione delle aree protette;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;
- c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a;
- e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4. **Disposizioni particolari**

(D) Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art 4.3 e nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 7.5, come indicate e delimitate dal PTCP nella tav. 1, devono essere osservate le seguenti direttive:

- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

(D) In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi previa richiesta all'Ente delegato in materia di vincolo idrogeologico, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere a carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

(I) Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone presenti, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC, ovvero, in via transitoria, nel PRG. Gli impianti di risalita e di sistemi tecnologici per il trasporto di energia e materie prime e/o semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione.

6.(D) In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

7.(D) Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m.150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

8. (I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

Art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 19 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite in relazione a connotati paesaggistici ed ecologici: particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione.

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per attività turistiche, ricreative e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili. Le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti di pianificazione regionali e provinciali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di :

- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti.

4.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

4.bis (l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

4.ter (P) I progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) **del comma 4 e quelli di cui al comma 4.bis** dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

5.(P) Altri interventi ammissibili. Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono consentiti, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico, in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa

idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

- e) gli interventi edilizi all'interno:
- del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 19 o dell'art. 37 del PTPR;
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;
- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei PRG vigenti alla data di adozione delle presenti norme, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 19 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 19 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

La realizzazione delle opere in elenco deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo, anche prevedendo la realizzazione congiunta di opere mitigative. Inoltre le opere di cui alle lettere c) e d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

6.(D) **Eventuali nuovi insediamenti urbani.** Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole della Provincia, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al punto 2, purchè di estensione contenuta, e solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti. Tali aree sono da individuarsi comunque in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato.

7.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di

servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

[OMISSIS]

Art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 25 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Le Zone di tutela naturalistica individuano gli ambienti caratterizzati da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali, faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità.

Le Zone di tutela naturalistica sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità del PTCP per le Zone di tutela naturalistica è la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Le Zone di tutela naturalistica sono parte del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture.

Le zone di tutela naturalistica contribuiscono inoltre alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi di cui all'art. 3.3 e alla formazione e sviluppo delle reti ecologiche di cui all'art. 3.4 e seguenti.

- 3.(I) **Funzioni, attività e interventi edilizi ammissibili.** Le Zone di tutela naturalistica devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali, i quali provvedono ad individuare, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.

Le disposizioni di tali strumenti, in coerenza alle finalità di cui al punto 2, definiscono:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
- g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
- h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7.2 punto 4, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
- k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente piano;

- l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
- 4.(P) Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al terzo punto, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
 - c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
 - d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f) l'esercizio delle attività ittiche, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'art. 7.2 punto 4;
 - h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;

- j) le attività escursionistiche;
 - k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
- 5.(P) **Funzioni e attività non ammesse.** Nelle zone di cui al primo punto, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
- 5bis.(l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.**
- 6.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui presente articolo le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.6 - Crinali, calanchi e dossi

(il presente articolo recepisce e integra art. 20 comma 1 lettera a) e commi 2 e 3 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** I crinali, i calanchi e i dossi di pianura sono specifici elementi che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali del territorio.

Tali elementi sono riportati graficamente nella tav. 1 del PTCP.

- 2.(D) I PSC recepiscono l'individuazione dei crinali, dei calanchi e dei dossi di cui alla tav. 1 e possono integrare tale individuazione con altri crinali, calanchi e dossi che

risultino significativi dal punto di vista paesaggistico; per essi dettano specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista.

3.(D) Riguardo ai **crinali**, i Comuni sono tenuti ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinale e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio, attenendosi in conseguenza alle seguenti direttive:

- se la linea del crinale costituisce la matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta ad ordinare gli sviluppi odierni degli insediamenti stessi;
- se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie.

4.(D) Sui crinali individuati nella tav. 1 del PTCP:

- la realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radio-televisiva è ammessa solo nei siti e nei limiti che saranno previsti nello specifico piano di settore;
- la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;
- la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale, e con le procedure di valutazione dell'impatto che saranno richieste.

5.(P) Sui **calanchi** sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica.

6. (P) Sui calanchi stabilizzati è vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva ed idrogeologica. Gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte, deperienti e secche in piedi, allo scopo di ridurre il rischio di incendi.

7.(D) La Provincia, con specifico atto non costituente variante al PTCP, si riserva di individuare tra i calanchi indicati come tali in tav. 1 del presente Piano quelli che, per caratteristiche riscontrate e puntualmente motivate, non debbano essere soggetti alle prescrizioni di cui ai precedenti punti.

8.(P) Sui **dossi di pianura**, individuati nella tav. 1, sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque escluse le attività estrattive.

9.(I) In generale in merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

TITOLO 8 - TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

[OMISSIS]

Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

(il presente articolo recepisce e integra gli art. 21 e 31 del PTPR)

1.(D) **Definizione.** I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti da zone ed elementi, sono comprensivi delle:

- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste;
- preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

2. (P) **Individuazione.** Il PTCP individua i beni di interesse archeologico nella tav. 1 e nell'Allegato D "Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica", secondo le seguenti categorie:

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

- a) **complessi archeologici**, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
- b) **aree di accertata e rilevante consistenza archeologica**, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;
- c) **aree di concentrazione di materiali archeologici** o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

d1) **zone di tutela della struttura centuriata**, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

d2) **zone di tutela di elementi della centuriazione**, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA

e) **fascia di rispetto archeologico della via Emilia**, di ampiezza pari a m.30 per lato, all'esterno del TU (territorio urbanizzato v.) e del TPU (territorio in corso di urbanizzazione v.). Tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso stradale della via Emilia ricalca la più importante arteria di traffico dell'antichità, lungo la quale si sono sviluppati, oltre a grandi centri urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e le relative aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono compresi i raccordi con la via Emilia degli assi viari collegati al sistema centuriato di pianura.

(D) L'individuazione del PTCP dei beni di interesse archeologico, come riportata in tav. 1, rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare. I Comuni, all'interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire tale prima individuazione e ad approfondire e sviluppare, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, la conoscenza del proprio territorio per quanto riguarda l'insediamento storico-archeologico al fine di dotarsi di adeguata strumentazione tecnica per la specificazione e l'applicazione della relativa disciplina di tutela.

3.(l) **Finalità specifiche e particolari indirizzi d'uso.** Il PTCP, sviluppando e integrando quanto previsto dal PTPR, sottopone i beni archeologici individuati a disciplina generale di tutela e valorizzazione come ai successivi punti.

I beni di cui alle lettere a), b), c) del punto 2 e relativi sistemi di relazioni possono essere inclusi in parchi volti alla tutela e valorizzazione nonché alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

La Provincia ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti in particolare alle categorie di cui alle lettere a) e b) del punto 2, qualora non compresi nei parchi regionali di cui all'art. 3.8, nel rispetto delle prescrizioni del presente piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

4.(l) **Disciplina di tutela delle aree di interesse archeologico.** Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, di cui alle zone ed elementi delle lettere a), b), c) del punto 2, sono definiti da piani o progetti

pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Tali piani o progetti, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente piano, possono prevedere:

- a) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- b) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
- c) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

I piani o progetti di cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) del punto 2, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a) zone ed elementi indicati dal presente piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c), sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

5.(P) Fino all'entrata in vigore di detti piani o progetti, si applicano le seguenti norme transitorie:

- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del punto 2 sono ammesse soltanto le attività e trasformazioni di cui alla lettera a) del punto 4;
- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b) del punto 2, sono ammesse le attività e trasformazioni di cui alla lettera a) del punto 4 nonché, ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono ammessi:
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici;
 - gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art. A-9 della L.R. 20/2000, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento incidente il

sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui sopra, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera c) del punto 2 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

6.(D) Relativamente alle zone ed elementi di cui alle lettere a), b), c) del punto 2, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

6bis.(I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

7.(P) **Disciplina di tutela delle aree ed elementi della centuriazione.** Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 fanno parte di norma del territorio rurale e sono conseguentemente assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo 11, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

- nelle zone di tutela della struttura centuriata di cui alla lettera d1) del punto 2 è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo; tali elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3. Qualsiasi intervento di realizzazione,

- ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci;
- nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione di cui alla lettera d2) del punto 2 valgono le medesime prescrizioni fino a quando i Comuni, attraverso il proprio strumento urbanistico generale, sentito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, non abbiano esattamente individuato gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo, e dettato le prescrizioni per la loro tutela, anche attraverso una loro valorizzazione ai fini della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3,;
 - ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all'art. A-9 della L.R. 20/2000 ovvero alle corrispondenti precedenti disposizioni della L.R. 47/78, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
 - gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

8.(P) **Interventi ammissibili.** Nell'ambito delle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2, oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, e fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- f) ogni intervento edilizio all'interno:
 - del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni degli artt. 21 o 37 del PTPR;
- g) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;
- h) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data di adozione delle presenti norme, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate dal PTPR alle disposizioni dell'art. 21. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei piani regolatori con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 21 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR;

Le opere di cui alle lettere c) ed d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8.bis(l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

- 9.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 del presente articolo, sono ammesse le infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri che gli interventi:

- a. sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d1) del punto 2;
- b. garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d2) del punto 2.

10.(D) **Eventuali nuovi insediamenti urbani.** Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2, previo parere favorevole della Provincia, la quale è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, possono essere previste da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragrigola, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta:

- a. essere coerente con l'organizzazione territoriale storica qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d1) del punto 2;
- b. garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d2) del punto 2.

11.(I) Nei casi di cui al precedente punto, le nuove previsioni dovranno preferibilmente essere localizzate nelle quadre già parzialmente urbanizzate e non in quelle libere da insediamenti

12.(P) **Disciplina di tutela della fascia di rispetto della Via Emilia.** Nelle zone e negli elementi appartenenti alla fascia di rispetto di cui alla lettera e) del punto 2 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Art. 8.3 - Centri storici

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 22 del PTPR)

1.(P) **Definizione.** Si definiscono "centri storici", i centri o nuclei edificati di antica formazione nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. A-7 comma 1 della L.R. 20/2000.

Il centro o nucleo edificato di antica formazione è costituito dall'insediamento storico unito senza soluzione di continuità, ovvero dal nucleo originario e dagli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui.

Le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono rappresentate dagli spazi di relazione percettiva e funzionale tra il centro o nucleo edificato e le pertinenze storiche esterne (chiese oratori, cimiteri, monasteri ed edifici conventuali, castelli, ville, palazzi, mulini e opifici, nuclei rurali pregevoli), caratterizzate dagli elementi che definiscono e identificano l'impianto storico-ambientale e paesaggistico (visuali, viabilità, elementi di arredo, filari, alberature, alberi monumentali, fossi, corsi d'acqua, canali, argini, recinzioni storiche).

2.(D) **Individuazione.** Il PTCP individua i centri storici presenti in territorio provinciale nella tav. 1 e nell'Allegato E "Elenco dei centri storici", distinguendoli secondo la seguente casistica:

- a) centro e nucleo storico "semplice" comprensivo della parte edificata e, qualora individuabile, dell'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- b) centro o nucleo storico "complesso", definito dall'insieme formato da: 1. l'agglomerato storico o la somma di agglomerati storici prossimi; 2. gli elementi storici esterni caratterizzanti la genesi dell'insediamento stesso o comunque qualificanti la storia e la fisionomia del sito; 3. l'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica (tali casi sono identificati nell'Allegato F da più toponimi collegati da trattino)
- c) centri o nuclei storici "relazionati tra loro" dal punto di vista percettivo o funzionale per i quali, oltre alla individuazione del centro o nucleo storico edificato e della sua eventuale area di integrazione storico-ambientale, è da prevedere il riconoscimento nel territorio degli areali e/o elementi, esistenti o potenziali, che definiscono e identificano le relazioni insediative storiche (tali casi sono individuati sia in tav. 1 che nell'Allegato E).

L'individuazione del PTCP sostituisce a tutti gli effetti l'inventario delle "Località sede di insediamenti urbani, storici o di strutture insediative storiche non urbane" del PTPR.

Sulla base di tale individuazione, il PSC definisce la perimetrazione del centro storico.

3.(I) **Indirizzi per la perimetrazione.** I PSC effettuano la perimetrazione del centro storico utilizzando la seguente metodologia di analisi, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.

L'evoluzione del centro o nucleo edificato viene circoscritta alla fase documentata dalla cartografia del Catasto Terreni (1924), previa integrazioni con il Catasto Gregoriano (1835).

L'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica va individuata con le medesime fonti catastali, di cui sopra, integrate dalle tavolette IGM di primo impianto e relativi aggiornamenti e, ove presenti, da altre fonti quali: Catasto Boncompagni, Carta del Chiesa, Campioni delle Acque e Strade oppure altra

documentazione storica cartografica, iconografica e fotografica, compresa la fotografia aerea storica.

- 4.(I) **Disciplina di tutela.** Il PTCP persegue l'obiettivo di tutela dell'assetto e degli elementi storici ancora riconoscibili dei centri o nuclei edificati e dell'area di integrazione storico-paesaggistica. A tal fine si forniscono ai Comuni le seguenti indicazioni per l'applicazione degli artt. A-7 e A-9 della L.R. 20/2000.

Del centro storico, come sopra definito, sono da salvaguardare gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti, anche attraverso l'applicazione dell'intervento di ripristino tipologico, opportunamente documentato, a integrazione di quanto richiamato all'art. A-7 comma 4 L.R. 20/2000. In particolare gli approfondimenti vanno basati sull'analisi dell'evoluzione storica dei profili e delle fasi dell'accrescimento edilizio, identificando gli elementi di permanenza e frattura, al fine di comprendere la compatibilità dell'intervento sia in termini edilizi che funzionali.

Per l'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica, il PTCP persegue in particolare l'obiettivo della tutela e valorizzazione della riconoscibilità e percezione delle strutture storiche presenti. A tal fine, in questa area, eventuali trasformazioni di cui all'art. A-7 comma 4 della L.R. 20/2000 dovranno risultare coerenti all'assetto e agli elementi storici, dal punto di vista urbanistico, tipologico e formale. Tale coerenza sarà valutata anche attraverso simulazioni tridimensionali con mezzo informatico.

Inoltre, per i centri storici individuati come "relazionati tra loro" (caso c del punto 2), sono da salvaguardare gli elementi e/o areali che ancora testimoniano le relazioni insediative storiche. Al fine di mantenere riconoscibile, nonché valorizzare, la leggibilità delle corrispondenze di tale insieme unitario, occorre individuare elementi progettuali comuni tra gli stessi centri o nuclei storici.

Nei centri o nuclei storici, gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

- 5.(P) Nei comuni che non abbiano ancora adeguato il proprio PRG al PTPR, fino all'adeguamento al presente piano, nelle località individuate dal PTCP come centri storici e nelle quali il PRG vigente non abbia individuato una perimetrazione di Zona A ai sensi dell'art. 36 della L.R. 47/1978, con riferimento all'intero perimetro del centro abitato interessato sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, mentre per i mutamenti d'uso consentiti si applicano le disposizioni dell'art. 26 della L.R. 31/2002.

- 6.(I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.**

Art. 8.4 - Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 23 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Le zone di interesse storico-testimoniale comprendono le aree ancora gravate da speciali regimi giuridici storici (partecipanze e consorzi utilisti) e dalle aree interessate da bonifiche storiche di pianura. Il PTCP contiene l'individuazione di tali aree nella tav. 1, che recepisce e integra le "Zone di interesse storico-testimoniale" del PTPR.
- 2.(D) Il PSC recepisce e verifica le individuazioni di cui al primo punto e può provvedere ad eventuali integrazioni approfondendo la conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie.
- 3.(I) **Disciplina di tutela.** Il PSC disciplina le aree di cui al primo punto nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - tali aree fanno parte di norma del territorio rurale, salvo che per le porzioni già urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate;
 - va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
 - **in merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.**

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 20 comma 1 lett. b e l'art. 24 del PTPR)

- 1.(P) Il PTCP contiene una prima individuazione degli elementi di interesse storico-testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei punti seguenti.
- 2.(D) **Viabilità storica: definizione e individuazione.** La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi,

dogane), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi (santuari) e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.). Il PTCP contiene una prima individuazione della viabilità storica nella tav. 1.

Il PSC recepisce, verifica e integra tale prima individuazione, utilizzando la metodologia di analisi di cui all'Allegato 3 della Relazione.

- 3.(D) **Disciplina di tutela.** La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

Il PTCP detta i criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente. Il PSC, sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi.

- a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenze ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
- b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza.
- c) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio

ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale, ai sensi del Titolo 3 delle presenti norme.

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, comprese le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

- 4.(D) **Strutture insediative storiche: definizione e individuazione.** Le strutture insediative storiche sono costituite, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, dagli edifici di interesse storico-architettonico e da quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dai manufatti storici minori e dagli spazi inediti di carattere pertinenziale, compresi gli accessi alla rete viaria storica e alla rete della viabilità podereale, se trattasi di manufatti in territorio rurale.

Rientrano tra gli edifici di interesse storico-architettonico, i complessi edilizi non urbani, quali ville, palazzi, castelli, casamenti, caratterizzati da un particolare valore artistico-culturale e dal ruolo territoriale di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio rurale bolognese.

Rientrano tra le strutture insediative storiche, ove rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni.

Il PTCP contiene una prima individuazione delle strutture insediative storiche distinguendo tra "principali complessi architettonici storici non urbani" riportati nella tav. 1 e nell'Allegato F, e una "Prima individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico" di cui all'Allegato 2 della Relazione.

Il PTCP inoltre individua nella tav. 3 alcuni rilevanti complessi architettonici storici non urbani che rappresentano significative opportunità per le quali sviluppare politiche attive di riuso per funzioni di rango metropolitano coerenti con la qualità

dei complessi stessi e di valorizzazione del loro ambito territoriale storicamente pertinente.

- 5.(D) **Disciplina di tutela.** Il Comune verifica e integra le individuazioni compiute dal PTCP e provvede a specificare la disciplina di tutela delle strutture insediative storiche, in conformità agli artt. A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 e in coerenza alle disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale di cui al successivo art. 11.6.

In particolare, per i “complessi architettonici storici non urbani” individuati in tav. 1 e di cui all’Allegato F, gli strumenti urbanistici comunali provvedono sia alla tutela dei singoli elementi di interesse architettonico e/o testimoniale, sia alla salvaguardia e valorizzazione dell’organizzazione complessiva del territorio storicamente pertinente al complesso edilizio e della riconoscibilità del sistema di relazioni spaziali fra questo territorio e il complesso edilizio stesso.

- 6.(I) Per i complessi architettonici storici non urbani di particolare pregio e interesse, fra i quali quelli individuati nella tav. 3, la Provincia, in accordo con i Comuni, anche in forma associata, e gli altri Enti e soggetti privati interessati, promuove specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni qualificanti e che preferibilmente ne consentano occasioni di fruizione, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000.

Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui all’art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all’area bolognese, per gli edifici di interesse storico-architettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale, in accordo agli obiettivi e indirizzi di cui al Titolo 3 per le specifiche Unità di paesaggio.

- 7.(D) **Sistema storico delle acque derivate: definizione e individuazione.** Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche è costituito dai ponti e navili storici, dagli alvei abbandonati, nonché dai manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti. Il PTCP riporta una prima individuazione del sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche nella tav. 1. Il PSC recepisce e verifica tale prima individuazione e provvede alle eventuali integrazioni.

- 8.(D) **Disciplina di tutela.** I PSC sottopongono a specifiche prescrizioni di tutela il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e relative pertinenze.

- 9.(I) Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e i singoli elementi ancora leggibili sono da valorizzare per il ruolo culturale e paesaggistico che rivestono, attraverso l’individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell’uso storico delle tecnologie idrauliche.

I singoli vettori sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell’ambito del progetto di rete ecologica di livello locale e provinciale, di cui al Titolo 3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione lungo i vettori stessi.

La Provincia promuove il coordinamento normativo e dei criteri di classificazione e di conseguente gestione e manutenzione, tra gli Enti gestori e i Comuni interessati territorialmente dalla continuità di stessi vettori idraulici.

- 10.(D) **Sistemazioni agrarie tradizionali: definizione e individuazione.** Le sistemazioni agrarie tradizionali sono caratterizzate da elementi ed assetti identificativi del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali in particolare la piantata a cavalletto, a cavalcapoggio, ecc., il sistema delle reti scolanti e della viabilità podereale ad esse collegate, nonché i maceri e i filari alberati.

Il PSC individua le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi e assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali e le sottopone a specifiche prescrizioni di tutela, in conformità ai seguenti indirizzi.

- 11.(D) Le modificazioni delle sistemazioni agrarie tradizionali dovranno essere autorizzate dai Comuni, previa valutazione di compatibilità rispetto al mantenimento delle funzioni storico-paesaggistiche e ambientali che tali elementi rivestono nel territorio rurale.

- 12.(I) La conservazione delle residue piantate sarà favorita dagli strumenti della programmazione agricola in particolar modo negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, anche attraverso l'attivazione di fattorie didattiche.

La tutela di elementi delle sistemazioni agrarie tradizionali è occasione per una loro riconversione e/o valorizzazione quale trama del progetto di rete ecologica di livello locale, di cui al Titolo 3 delle presenti norme.

- 13.(I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.**

TITOLO 9 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI

Art. 9.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

1. (I) In materia di ambiti specializzati per attività produttive, nel seguito denominati anche brevemente 'ambiti produttivi', il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:
- qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico;
 - ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
 - ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un'offerta adeguata alla domanda;
 - concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
 - laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un'offerta integrata e con caratteristiche di multifunzionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione non alimentare, per attività di gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione;
 - evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo salvo che in contiguità con aree già insediate;
 - per le aree montane: favorire l'insediamento di nuove attività produttive di ridotto impatto ambientale, previa valutazione dei requisiti di compatibilità con le specifiche condizioni del contesto;
 - qualificare e promuovere l'offerta del territorio bolognese in campo internazionale;
 - qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità pubblica e privata.
- 2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-13 della L.R. 20/2000, individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati per gruppi con caratteristiche omogenee, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:
- A) **Ambiti produttivi consolidati**: insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste nei PRG vigenti, ma che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto

già previsto nei PRG, e nel rispetto di cui al successivo punto 5), in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale, o di natura urbanistica, o limiti di infrastrutturazione. Questo gruppo comprende in particolare tutte le aree produttive della prima fase del decentramento industriale bolognese nella prima cintura a corona della Tangenziale, le aree produttive ricadenti nei conoidi pedecollinari a più alta vulnerabilità dell'acquifero, nonché i poli produttivi vallivi della fascia collinare e montana sorti su terrazzi fluviali. Questo gruppo è ulteriormente articolato in:

- A1) **Ambiti produttivi consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere:**

Denominazione	Comuni interessati
Z.I. Osteria Grande	C. SAN PIETRO
Z.I. Monteveglio	MONTEVEGLIO
Pontecchio Marconi	SASSO MARCONI
S.Vitale di Reno	CALDERARA - BOLOGNA
Tavernelle	CALDERARA - SALA
S.Giovanni sud-ovest – ex-zuccherificio	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Z.I. S.Pietro in Casale	S.PIETRO IN CASALE
Z.I. S.Vincenzo	GALLIERA
Cadriano	GRANAROLO
Quarto Inferiore	GRANAROLO
Cà de Fabbri - Minerbio	MINERBIO
Porretta - Silla	PORRETTA-CASTEL DI C.- GAGGIO M.
Z.I. Ponte Rizzoli	OZZANO
Z.I. Valle del Santerno	B.TOSSIGNANO – CASALFIUMANESE

- A2) **Ambiti produttivi consolidati per funzioni miste** manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste o terziarie:

Denominazione	Comuni interessati
Castel Maggiore	CASTEL MAGGIORE
Roveri - Villanova	BOLOGNA – CASTENASO
Lavino - Anzola	ANZOLA
Z.I. di Via Lunga	CREPELLANO
Riale - Galvano	CASALECCHIO - ZOLA P.
Bargellino	CALDERARA - BOLOGNA

Cicogna	S.LAZZARO
Z.I. Ozzano	OZZANO
Rastignano - Pianoro	PIANORO

- B) **Ambiti produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche**: insiemi di aree produttive che, in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà. Esse si articolano in:

- B1) **Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche**:

Denominazione	Comuni interessati
Z.I. Bentivoglio	BENTIVOGLIO
Z.I. di Cento	BUDRIO
Z.I. Molinella	MOLINELLA
Z.I. Pieve di Cento	CASTELLO D'ARGILE - PIEVE DI CENTO
Z.I. Beni Comunali	CREVALCORE

- B2) **Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni miste** produttive, logistiche e del commercio non alimentare; in specifico:

Denominazione	Comuni interessati
Interporto-Funo-Stiatico	BENTIVOGLIO – S.GIORGIO-ARGELATO
San Carlo	C. SAN PIETRO - C. GUELFO
Z.I. Imola	IMOLA
Altedo	MALALBERGO – S.PIETRO IN C.
Il Postrino	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Martignone	CREPELLANO - ANZOLA

3.(D) La distinzione di cui al punto precedente fra ambiti specializzati “consolidati” e ambiti specializzati “suscettibili di sviluppo” costituisce un contenuto proprio del PTCP. La distinzione fra ambiti “per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere” e ambiti “per funzioni miste” ha viceversa valore di prima definizione della caratterizzazione evolutiva di ciascun ambito, ma può essere precisata o modificata sulla base delle valutazioni di cui al seguente punto 7.

4.(I) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, tendendo a mantenere una caratterizzazione più

marcatamente manifatturiera e per la logistica per quegli ambiti sopra indicati per attività prevalentemente manifatturiere, e individuando per gli altri la tipologia e il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.

- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.
- In particolare definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.
- Riqualficazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
- Utilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo, secondarie o terziarie, delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica; valutazione delle opportunità di gestione manageriale della mobilità degli addetti per l'intero ambito.
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e, ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito stesso.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo, di riutilizzo irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale, con riferimento all'art. 13.4 punti 3 e 4;
- Valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, valutazione delle opportunità di riutilizzo, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza, senza provocare inconvenienti per l'ambiente e nel rispetto della normativa vigente.
- Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.

- Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6.
- Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
- Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
- Sostegno a iniziative di marketing territoriale.

5.(l) Per gli ambiti consolidati si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici:

- l'utilizzo delle potenzialità insediative residue e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante;
- le ulteriori espansioni insediative, di cui al precedente punto 2 lettera A), oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, si motivano solamente in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'ambito ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Nel solo caso dell'ambito "Ponte Rizzoli" potranno essere prese in considerazione anche esigenze di reinsediamento di attività provenienti dal comune di Monterenzio.

6. Per gli ambiti suscettibili di sviluppo si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici e direttive specifiche:

(l) fatto salvo quanto specificamente previsto all'art. 10.9 per il territorio montano, questi ambiti sono quelli indicati dal Piano per fornire la parte prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività, nella misura in cui la domanda si manifesterà, al fine di fornire un'offerta insediativa più qualificata e selettiva, e al fine di contribuire in tal modo al decongestionamento dell'area centrale bolognese;

(l) gli ambiti "Funco-Stiatico-interporto", "S. Carlo", "Altedo" "il Postrino" e "Martignone" sono inoltre candidabili, in presenza di precise ipotesi imprenditoriali, anche per ospitare poli funzionali integrati per funzioni di attrazione nei termini di cui all'art. 9.4;

(l) in particolare per gli ambiti "Funco-Stiatico-interporto", "Altedo", "Molinella" e "Martignone" si richiama l'esigenza di dare attuazione, nella progettazione degli interventi, alle disposizioni di cui al Titolo 3 e relativi Allegati;

(D) la definizione di prospettive di sviluppo dell'ambito "Martignone" potrà essere presa in considerazione solo a seguito dell'entrata in esercizio del Casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la Via Emilia. Le prospettive di sviluppo di tale ambito potranno tenere conto di eventuali esigenze di reinsediamento di attività economiche provenienti dai comuni della Valle del Samoggia, nonché dai Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa.

7.(D) Per ciascun ambito produttivo di rilievo sovracomunale la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, produce uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito in relazione a ciascuna delle indicazioni di cui al punto 4.

8. (D) Per ciascuno degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale **suscettibili di sviluppo** ~~con caratterizzazione prevalentemente produttiva manifatturiera~~, ossia, in prima individuazione, quelli di cui agli elenchi A1 e B1 **e B2** del punto 2, deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata" di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000: ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.3.

(I) Le medesime condizioni e prestazioni vanno perseguite, in termini di indirizzo, anche per gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale **consolidati** ~~con caratterizzazione mista~~, ossia, in prima individuazione, quelli di cui agli elenchi **A1 e A2 e B2**.

9.(D) Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 18, per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito, sulla base dei risultati delle valutazioni di cui al punto 7, sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. Le Associazioni e le Unioni di Comuni favoriscono la promozione di tali Accordi.

Il Circondario di Imola dovrà sottoscrivere gli Accordi territoriali relativi agli ambiti ricadenti al proprio interno, unitamente ai Comuni di volta in volta interessati.

10.(I) Laddove siano costituite le Associazioni o Unioni di comuni, preferibilmente l'Accordo sarà esteso a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale ricadenti nel territorio dell'Associazione o Unione e sottoscritto da tutti i Comuni dell'Associazione o Unione, oltre che dagli eventuali altri Comuni coinvolti direttamente. A questo fine, per l'ambito "Altedo" si assume come riferimento l'Associazione di Comuni "Terre di pianura" e l'Accordo riguarderà i comuni di tale associazione e il Comune di S. Pietro in Casale; per l'ambito "Martignone" si assume come riferimento l'Associazione di Comuni "Valle del Samoggia" e l'Accordo riguarderà i comuni di tale associazione e il Comune di Anzola.

11.(D) L'Accordo comprende:

- la definizione delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;
- la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i

limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti;

- la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi di cui al primo punto e le disposizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 8,
 - le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
 - la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
 - gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti;
 - l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale del comune o dei comuni interessati, con le determinazioni concordate per l'ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale;
 - l'adesione degli Enti firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 15.6.
- 12.(I) Qualora l'accordo territoriale preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, come nel caso di cui al punto 5, si indica l'opportunità che tali trasferimenti formino oggetto di appositi accordi con le aziende interessate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.
- 13.(D) In sede di definizione dell'Accordo territoriale riguardante gli ambiti specializzati S.Carlo e Osteria Grande, accordo che dovrà essere sottoscritto dai Comuni di Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Dozza e Medicina nonché dal Circondario di Imola, tenuto conto delle prospettive di assetto a lungo termine della "grande rete" della viabilità e dell'attivazione del fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all'art. 15.6, potrà essere valutata l'opportunità o meno di integrare il sistema delle aree specializzate per attività produttive del territorio dell'Associazione intercomunale interessata con un incremento di offerta insediativa in comune di Medicina. In caso di determinazione positiva, si configurerà in comune di Medicina un ulteriore ambito specializzato di rilievo sovracomunale per attività manifatturiere e logistiche, e l'Accordo dovrà contenere, oltre al dimensionamento della nuova previsione e la sua localizzazione, la definizione delle condizioni organizzative, infrastrutturali ed urbanistiche per assicurare i requisiti di "area ecologicamente attrezzata" di cui al successivo art. 9.3.
- 14.(D) L'Accordo territoriale riguardante l'ambito specializzato Z.I. Imola, che interessa i comuni di Imola e di Mordano, dovrà essere sottoscritto anche dal Circondario di Imola e potrà utilmente prevedere forme di consultazione o di coinvolgimento dei confinanti Enti locali ravennati. In sede di definizione di tale Accordo, tenuto conto delle prospettive di assetto a lungo termine della "grande rete" della viabilità e dell'attivazione del fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dai

nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all'art. 15.6 potrà essere valutata l'opportunità o meno di prevedere anche un incremento di offerta insediativa specializzata per attività produttive in comune di Mordano in prossimità della S.P. Selice. In caso di determinazione positiva, si configurerà in comune di Mordano un ulteriore ambito specializzato di rilievo sovracomunale per attività manifatturiere e logistiche, e l'Accordo dovrà contenere, oltre al dimensionamento della nuova previsione e la sua localizzazione, la definizione delle condizioni organizzative, infrastrutturali ed urbanistiche per assicurare i requisiti di "area ecologicamente attrezzata" di cui al successivo art. 9.3.

- 15.(I) Per ciascuno degli ambiti produttivi "Tavernelle", "Cà de Fabbri-Minerbio" e "Ponte Rizzoli", qualora si proceda all'elaborazione dei PSC in forma associata estesa all'intera Associazione di Comuni in cui l'ambito ricade, in sede di definizione dell'Accordo territoriale riguardante l'ambito possono essere concordate previsioni urbanistiche parzialmente difformi dagli indirizzi di cui al precedente punto 5, se motivate in relazione ad esigenze condivise di sviluppo del territorio dell'Associazione, e ferma restando la preliminare verifica delle condizioni di sostenibilità di tali previsioni dal punto di vista ambientale e infrastrutturale.
- 16.(D) Per gli ambiti produttivi suscettibili di sviluppo, la definizione dei contenuti dell'accordo territoriale, qualora non sia già avvenuto in precedenza, va concertata in sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC del comune interessato, e l'Accordo va sottoscritto prima della conclusione dell'iter di approvazione del PSC. La disposizione si applica anche nel caso delle Associazioni o Unioni di Comuni che procedano alla formazione dei rispettivi PSC in forma associata.
- 17.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli Accordi territoriali e, fino alla loro sottoscrizione, in conformità alle direttive e indirizzi di cui ai punti 4, 5, e 6.
- 18.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, eventuali varianti ai PRG vigenti che introducano ulteriori e contenute aree edificabili per attività produttive negli ambiti di rilievo sovracomunale, come orientativamente indicati nella tav. 3, sono approvabili con la procedura dell'Accordo di programma di cui all'art. 40 della L.R. 20/2000; fatta salva l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
Nel caso di ambiti consolidati, tali varianti sono approvabili se coerenti con gli obiettivi di cui al precedente punto 1 e con gli indirizzi di cui al precedente punto 5.
Nel caso di ambiti suscettibili di sviluppo, tali varianti sono approvabili anche con procedura di variante ordinaria e se coerenti con gli obiettivi di cui al precedente punto 1. L'estensione di dette nuove aree edificabili, se non specificamente motivate per lo sviluppo o il trasferimento di attività produttive già insediate nel comune stesso o nei comuni della medesima Associazione intercomunale, non potrà superare il 5% della superficie delle preesistenti zone omogenee D che compongono l'ambito e comunque non potrà superare i 10 ettari.
- 19.(D) Nel caso di presenza o insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.6.

Art. 9.2 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale

1.(I) Le aree specializzate per attività produttive previste nei PRG vigenti e non considerate facenti parte degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale sono considerate aree produttive di rilievo comunale. Le aree produttive di rilievo comunale sono indirizzate:

- al consolidamento e sviluppo delle attività produttive già insediate nell'area, per le quali possono essere previsti ampliamenti dell'area stessa, qualora necessari ed opportuni, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente Piano;
- all'insediamento di nuove attività, con preferenza per il reinsediamento di attività produttive già insediate in aree urbane del comune stesso che debbano trasferirsi, nei limiti dell'offerta di aree ancora non edificate previste nei PRG vigenti e delle opportunità offerte in caso di dismissioni,

mentre non sono indicate per fornire nuova ed ulteriore offerta insediativa, oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti, e fermo restando quanto previsto all'articolo 10.9 per il territorio montano.

Nel caso di insediamenti dimessi si richiamano gli indirizzi di cui all'art. 10.4.

2.(D) In relazione alle caratteristiche e alla localizzazione di ciascuna area, i Comuni valutano, quali delle aree produttive di rilievo comunale debbano mantenere in prospettiva una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera, quali possano evolvere nella direzione di aree per attività miste secondarie, terziarie, commerciali, ecc. definendo comunque i limiti alle possibilità di insediamento di attività commerciali, e quali possano eventualmente, in caso di dismissione, essere progressivamente trasformate per nuove e diverse funzioni urbane.

3.(I) Per gli ambiti specializzati di rilievo comunale destinati a mantenere una caratterizzazione prevalentemente produttiva manifatturiera, i Comuni possono programmare le azioni e gli interventi necessari per la loro qualificazione come "aree ecologicamente attrezzate". Per questi stessi ambiti possono essere previsti anche ampliamenti qualora specificamente finalizzati all'insediamento di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

4.(D) In sede di formazione del PSC, il Quadro Conoscitivo preliminare deve contenere una scheda di analisi di ciascuna area produttiva di rilievo comunale, sulla base della quale nel Documento Preliminare sono formulate le proposte riguardo alla caratterizzazione evolutiva di ciascuna area ai sensi del precedente punto 2.

Per le aree produttive per le quali si preveda il perseguimento delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata", **si rimanda a quanto previsto all'art. 9.3.** ~~Il Quadro Conoscitivo del PSC contiene l'"analisi ambientale" dell'area industriale, delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, di cui al punto 8 dell'art. 9.3, finalizzata alla definizione del "Programma ambientale".~~

- 5.(D) Nel caso di presenza o di ipotesi di insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.6.

Art. 9.3 - Prestazioni delle aree ecologicamente attrezzate

- 1.(I) La Regione Emilia-Romagna ha introdotto il tema delle Aree Ecologicamente Attrezzate nella propria Legge urbanistica (Legge 20/2000, art. A-14), rimandando però la definizione delle necessarie disposizione attuative ad uno specifico *Atto di Indirizzo e Coordinamento Tecnico* approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 118 del 13 giugno 2007. A tale Atto di indirizzo il PTCP rimanda per quanto attiene alla definizione, realizzazione e gestione di Aree Ecologicamente Attrezzate.**
- 2.(I) In piena coerenza con quanto disciplinato dall'Atto di Indirizzo regionale di cui al punto precedente, la Provincia di Bologna ha emanato proprie Linee Guida (approvate con Delibera della Giunta Provinciale n. 407 del 21 novembre 2006 e successivi aggiornamenti) mediante le quali sono definiti con maggiore dettaglio gli obiettivi da perseguire e le modalità con cui perseguirli, nella realizzazione di nuovi ampliamenti, nella riqualificazione delle parti esistenti e nella gestione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.**
- 3.(D) Nel rispetto di quanto disposto dagli Atti e dagli strumenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 e come richiamato al punto 8 dell'art. 9.1, gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo sono tenuti ad assumere le caratteristiche di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. Tali caratteristiche attengono al raggiungimento di elevata qualità sotto il profilo urbanistico-architettonico, ambientale, energetico, funzionale e gestionale, come descritte nell'Atto di indirizzo regionale e nelle Linee Guida provinciali.**
- 4.(D) Le caratteristiche di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, di cui al precedente punto 3, dovranno essere garantite da subito nell'ambito della redazione e approvazione degli strumenti di pianificazione e progettazione relativi ad eventuali ampliamenti degli ambiti produttivi sovracomunali suscettibili di sviluppo. Nel caso invece delle porzioni esistenti degli stessi ambiti le caratteristiche di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata dovranno essere raggiunte progressivamente mediante l'attuazione di un Programma ambientale che, partendo dall'analisi dello stato di fatto, individui specifiche azioni gestionali e interventi di riqualificazione che consentano di perseguire gli obiettivi di cui al precedente punto 3.**
- ~~1.(I) In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, dell'atto di coordinamento tecnico per la definizione degli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, i requisiti di tali aree sono stabiliti dal PTCP sulla base di quanto in via transitoria definito dalla Regione nella Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/1999 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".~~

~~2.(D) Le aree specializzate per attività produttive si considerano “aree ecologicamente attrezzate” qualora siano realizzate le seguenti condizioni:~~

- ~~— sia individuato il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree produttive, secondo le indicazioni del seguente punto 3;~~
- ~~— siano progettati e realizzati contenuti urbanistico — territoriali di qualità, secondo le indicazioni dei seguenti punti 4 e 5;~~
- ~~— siano realizzare le condizioni di gestione ambientale di qualità, secondo le indicazioni del seguente punto 6.~~

~~3.(I) La funzione di soggetto gestore può essere esercitata:~~

- ~~a) da imprese specializzate per la gestione delle infrastrutture delle aree ecologicamente attrezzate, servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con il Comune, al fine di metterle a disposizione di imprese produttive;~~
- ~~b) da imprese associate, anche in forma consortile a rilevanza interna o esterna, interessate all'utilizzo e/o alla gestione di tali infrastrutture, servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con il Comune;~~
- ~~c) con affidamento, sulla base di specifici accordi tra le parti interessate, ad una o più delle imprese insediate nell'area delle gestione di uno o più delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature dell'area;~~
- ~~d) da Comuni singoli o associati, mediante:
 - ~~— società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio ai sensi della lettera e) dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;~~
 - ~~— società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi della lettera f) dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;~~
 - ~~— concessioni a terzi di cui alla lettera b) dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;~~~~
- ~~e) da Consorzio tra Enti Locali.~~

~~Il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente attrezzate, oltre a fornire i servizi alle imprese (energia, acqua, depurazione, gestione rifiuti), può acquisire, per conto delle stesse imprese, le ulteriori autorizzazioni ambientali necessarie per le attività insediate nell'Area.~~

~~4.(I) I contenuti di assetto territoriale di qualità riguardano l'assetto infrastrutturale e le prestazioni di sostenibilità infrastrutturale. Essi riguardano in particolare:~~

- ~~— l'adeguatezza delle reti fognanti di recapito dell'area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;~~
- ~~— la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori, che devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche;~~

- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti;
 - il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;
 - l'accessibilità territoriale: le infrastrutture per l'accesso al sistema trasportistico primario definito dal PRIT e dal PTCP non devono superare i livelli congestione in seguito alla attuazione dell'area ecologicamente attrezzata; le stesse infrastrutture stradali di accesso territoriale all'area ecologicamente attrezzata devono evitare l'attraversamento di centri urbani; in particolare deve essere perseguito l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi di accessibilità alla rete ferroviaria;
- 5.(l) I contenuti di assetto urbanistico di qualità riguardano l'assetto fisico, le opere di urbanizzazione e le dotazioni ecologico-ambientali. Essi riguardano in particolare:
- le destinazioni d'uso: in particolare deve essere escluso l'uso residenziale, con l'eccezione degli alloggi dei proprietari o dei custodi;
 - l'approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici; deve essere perseguito l'obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda;
 - le reti di smaltimento: impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e rete fognante;
 - l'adeguatezza degli impianti alle prestazioni definite nelle condizioni di gestione ambientale di qualità (di cui al seguente punto 6): per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche e per lo smaltimento dei reflui;
 - l'allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
 - le dotazioni di spazi ed impianti d'area per il recupero e riuso dei rifiuti, prioritariamente, e secondariamente per il loro smaltimento;
 - la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione o il rifacimento di quelli esistenti tramite cunicoli unici, secondo le disposizioni previste dalla "Direttiva per la razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo" (G.U. 11 marzo 1999);
 - la dotazione di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata;
 - le reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas ed altre forme di energia, e di pubblica illuminazione, che devono utilizzare impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
 - la mobilità interna all'area, che deve rispondere alle migliori pratiche per la sicurezza stradale, deve agevolare la mobilità ciclabile in condizioni di

~~sicurezza, deve prevedere spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, ove previsti, e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza e soccorso;~~

~~— le dotazioni ecologico-ambientali, ossia in particolare:~~

~~— la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale,~~

~~— l'inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di mitigazione dell'inquinamento acustico;~~

~~— l'inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R. 30/2000;~~

~~— dotazione di spazi con particolare attenzione sia a favorire il miglioramento dell'habitat naturale, contribuendo alla realizzazione, al potenziamento e al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, sia a garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli.~~

~~6.(I) Le condizioni di gestione ambientale di qualità riguardano in particolare i seguenti aspetti:~~

~~— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando nei casi previsti dalla Direttiva 96/61/CE le migliori tecniche disponibili;~~

~~— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;~~

~~— deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni ed integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;~~

~~— l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;~~

~~— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;~~

~~— devono essere previste forme di razionalizzazione e di gestione manageriale della mobilità degli addetti estesa all'intera area, da parte del soggetto gestore di cui al punto 3 o di altro soggetto incaricato;~~

~~— deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.~~

~~7.(D) I contenuti di assetto territoriale e urbanistico di qualità che devono caratterizzare ciascuna area ecologicamente attrezzata, nel caso di ambiti di rilievo sovracomunale, sono definiti nell'Accordo territoriale di cui al punto 9 e seguenti~~

dall'art. 9.1; nel caso di aree di rilievo comunale, sono definiti in dettaglio negli strumenti urbanistici comunali.

~~8.(D) I contenuti di gestione ambientale di qualità sono perseguiti tramite la definizione di un "Programma ambientale", poliennale, di miglioramento delle 'performance' ambientali dell'area industriale e delle singole imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle associazioni, sia dei cittadini, e da attuare coerentemente. La definizione del "Programma ambientale" si basa su una preventiva "analisi ambientale" dell'area industriale, delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi.~~

~~8.(D) Dal momento in cui risultano verificate le seguenti condizioni:~~

- ~~— è stato individuato il soggetto gestore;~~
- ~~— sono stati definiti i contenuti di assetto territoriale e urbanistico di qualità che devono caratterizzare l'area;~~
- ~~— è stata effettuata l'individuazione e il dimensionamento di massima delle opere da realizzare per raggiungere le prestazioni previste e la quantificazione di massima dei costi;~~
- ~~— è stato effettuato un programma economico-finanziario per la loro realizzazione, anche recependo gli eventuali accordi con soggetti privati, e in particolare con le imprese già insediate, diretti a determinare il loro contributo per la realizzazione;~~
- ~~— è stato assunto l'impegno e la scadenza temporale per formalizzare il primo "Programma ambientale" poliennale;~~
- ~~— l'area produttiva assume la qualifica di "area industriale esistente dotata di infrastrutture e impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 18/05/1999 n.9 e successive modificazioni.~~

[OMISSIS]

Art. 9.6 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1.(D) Il PTCP individua nella tav. 3 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". ~~Nelle Tavole C.1.4.2.1 e C.1.4.2.2 e nelle Schede C.1.4.1.1 - C.1.4.1.26 del Quadro Conoscitivo, la localizzazione di tali stabilimenti è relazionata con i principali elementi di vulnerabilità ambientale e territoriale.~~

Ai fini dell'obbligo di adeguamento del piano urbanistico comunale e degli altri obblighi previsti dal D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e ~~dagli articoli 12, 13 e 18 della~~ **dalla** L.R. n° 26, del 17 dicembre 2003 **e s.m.i., concernente** "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", l'individuazione delle aree di danno e dei comuni interessati da tali aree di danno, ancorché originate da stabilimenti posti al di fuori del comune stesso, è contenuta nell'Allegato 5 della Relazione "Individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DM LL. PP. 09/05/01 **e del D.Lgs. 105/2015**".

~~L'elaborazione del Quadro Conoscitivo, della Relazione e dei relativi Allegati è stata condotta sulla base degli elementi conoscitivi disponibili ed aggiornati a febbraio 2004.~~

2. (D) I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in altro comune, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, ~~a norma dell'articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e dell'articolo 12 della L.R. n° 26 del 17 dicembre 2003~~, secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001 ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3 bis della L.R. n° 20 del 24 marzo 2000, introdotto dalla L.R. n° 26/2003 **e s.m.i.**

A tal fine, i Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l'individuazione delle aree di danno riportata nell'Allegato 5 della Relazione e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili, coerentemente ai contenuti del PTCP e della pianificazione di emergenza esterna ed in conformità ai criteri stabiliti dal DM 9 maggio 2001.

Tale regolamentazione deve essere compiuta nell'ambito dell'apposito Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001.

Nel caso in cui le aree di danno coinvolgano il territorio di più comuni, la verifica della compatibilità e le determinazioni conseguenti devono essere concertate fra le amministrazioni comunali coinvolte.

3. (D) I Comuni soggetti agli obblighi di cui al precedente punto sono: Argelato, Bentivoglio, Bologna, ~~Castello d'Argile~~, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Imola, ~~Malalbergo~~, Molinella, Minerbio, Sala Bolognese, San Lazzaro di Savena, San Giorgio di Piano, Sasso Marconi, ~~San Pietro in Casale~~. L'elenco di tali Comuni è stato determinato sulla base dell'individuazione delle aree di danno, riportata nell'Allegato 5 alla Relazione.

4. (I) Ai fini della verifica della compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nell'ambito dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali di cui al precedente punto 2), ~~i principali elementi ambientali e territoriali da considerarsi vulnerabili sono quelli elaborati ed elencati nelle Tavole C.1.4.2.1 e C.1.4.2.2 del Quadro Conoscitivo e nelle relative Schede C.1.4.1.1 - C.1.4.1.26.~~

~~In particolare, i principali elementi ambientali e territoriali vulnerabili considerati, sono riconducibili alle seguenti categorie: - così come evidenziato in legenda alle suddette tavole e schede allegato al Quadro Conoscitivo:~~

Per il contesto ambientale si considerano come principali elementi vulnerabili:

- Il sistema idrografico,
- Il sistema provinciale delle aree naturali protette,
- Il sistema Rete Natura 2000,
- Altri sistemi, zone ed elementi naturali e paesaggistici,
- L'uso del suolo;

Per il contesto territoriale sono considerati principali elementi vulnerabili:

- I poli funzionali (esistenti, potenziali e di progetto),
- I servizi sanitari e scolastici,
- Le strutture commerciali (intese come grandi strutture di vendita),
- Il sistema infrastrutturale per la mobilità,
- Le reti tecnologiche (linee e cabine di trasformazione ad alta tensione),
- I centri abitati.

In sede di verifica ed aggiornamento per l'adeguamento del piano urbanistico, i Comuni sono tenuti ad approfondire e verificare, ovvero ad implementare, tali elementi di vulnerabilità in relazione alle caratteristiche del territorio e alle ipotetiche conseguenze derivanti dalle diverse tipologie di scenario incidentale e di sostanza pericolosa coinvolta, stabilendone nel contempo la disciplina di tutela e le eventuali misure di prevenzione e mitigazione atte a ridurre il danno e a garantire la protezione dell'ambiente e della popolazione.

5. (D) Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, il territorio interessato dalle aree di danno, è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3b del DM 09/05/2001, secondo quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale e dall'articolo 13 della L.R. n°26/2003 **e s.m.i.**

6. (D) In deroga al criterio di concentrare la nuova offerta insediativa per le attività produttive negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP, nel caso risulti necessario, ai fini della sicurezza del territorio e degli insediamenti, provvedere alla delocalizzazione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, potranno essere individuate nuove aree specializzate specificamente destinate alla rilocalizzazione di tali stabilimenti, con la procedura dell'Accordo di programma in variante, in località che risultino idonee alla minimizzazione del rischio, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente Piano.

7. (I) Le eventuali nuove localizzazioni di cui al punto precedente dovranno evitare, di preferenza, di interessare ambiti rurali integri, se non in contiguità con altri insediamenti produttivi preesistenti.

TITOLO 11 - TERRITORIO RURALE

[OMISSIS]

Art. 11.4 - Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali

1.(D) Nel territorio rurale, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano e nei limiti della coerenza e congruenza con gli obiettivi e indirizzi di cui al presente titolo, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni e i limiti per la realizzazione delle seguenti opere o l'insediamento delle seguenti attività:

- nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti e alle condizioni di cui alla L.R. 20/2000 e ai successivi articoli del presente titolo;
- opere di urbanizzazione;
- infrastrutture (v.) per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;
- impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
- impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti come definiti all'art. 1.5 e nei limiti di cui agli artt. 14.3 e 14.4;
- attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti come definiti all'art. 1.5, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
- attività di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento dell'attività ;
- campi attrezzati per la sosta dei nomadi;
- altri impianti (v.) per servizi generali o di pubblica utilità;
- allevamenti zootecnici industriali;
- attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
- attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
- attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
- attività ricreative che comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, motocross ed autocross e simili; tali attività potranno essere ammissibili in porzioni limitate del territorio in relazione alle caratteristiche delle Unità di paesaggio, alla fragilità idrogeologica e alle necessarie aree di rispetto degli elementi di naturalità o storico ambientali presenti, alla salvaguardia delle colture pregiate circostanti;
- attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili.

1.bis (l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

2.(D) Gli strumenti urbanistici comunali classificano e disciplinano nel territorio rurale le preesistenti attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari svolte in maniera associata dai produttori agricoli e collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive; consentono inoltre, salvo che negli ambiti periurbani di cui al successivo art. 11.10, la realizzazione di nuove attività con le suddette caratteristiche, previa stipula di appositi accordi di programma, con preferenza per aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive, e a condizione che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi.

TITOLO 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

[OMISSIS]

Art. 13.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica e indicazioni per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

(il presente articolo, recepisce ed integra le delibere n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011)

1.(l) In riferimento agli usi energetici del sistema insediativo, sulla base dei contenuti del Piano Energetico-Ambientale Provinciale (PEAP), si forniscono le seguenti indicazioni riguardo agli standard energetici, in relazione alle tecniche di costruzione dei nuovi insediamenti e agli usi energetici in generale.

2.(l) **Assetto degli insediamenti** (Lay-out urbano). La progettazione dei Piani Urbanistici attuativi, dovrebbe tendere a recuperare in forma "passiva" la maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.) privilegiando prioritariamente l'attenta integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico.

A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente:

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.;
- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...);
- le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
- gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
- direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti.

Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà tendere a:

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.

3.(l) **Risparmio energetico.** I Regolamenti Edilizi devono includere criteri relativi alle prestazioni energetiche dell'edificato. Tali criteri possono far riferimento ai Requisiti Volontari degli edifici previsti dalla ~~Delibera della Giunta Regionale n.593/1995 come modificata con Delibera della Giunta Regionale n.268/2000, con particolare riferimento ai requisiti della famiglia 6 — Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche (Allegato B allo schema di regolamento edilizio tipo della Regione Emilia-Romagna).~~ **DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i e dalla DGR 1366 del 26 settembre 2011.**

I suddetti criteri possono definire il “profilo di qualità” che si vuole promuovere attraverso i programmi pubblici di contributi all'edilizia, anche in forma di sconti sugli oneri concessori.

Ad integrazione e specificazione di quanto contenuto nella delibera regionale sopracitata si forniscono ai Comuni i seguenti indirizzi:

- a) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Va privilegiato il ricorso ad impianti centralizzati, con contabilizzazione individuale del calore, a servizio di singoli edifici o di più edifici (piccole reti di teleriscaldamento). In particolare dove si sta progettando una rete di teleriscaldamento o un impianto di cogenerazione di quartiere, il ricorso alle caldaie singole per appartamento è del tutto controindicato.
- b) COLLEGAMENTI AL TELERISCALDAMENTO. Nelle aree per le quale è previsto un piano di sviluppo di una rete di teleriscaldamento, si dovranno prevedere tutti gli impianti necessari per il collegamento alla rete stessa (scambiatori di calore, distribuzione e contabilizzazione individuale del calore).
- c) CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO (OMBREGGIAMENTO). E' necessario favorire il risparmio energetico garantendo la climatizzazione estiva in modo naturale, sfruttando il corretto orientamento dell'organismo edilizio (edificio), la posizione e le caratteristiche delle finestre e la progettazione di opportuni elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.
- d) USO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE. E' necessario favorire il risparmio energetico mediante la valorizzazione dell'apporto solare sulle superfici finestrate, sfruttando l'orientamento dell'edificio e delle finestre, le caratteristiche delle finestre e la possibilità di modificare, in inverno, la posizione delle schermature ombreggianti.

- e) **VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA.** I consumi energetici per la climatizzazione estiva devono essere ridotti grazie allo sfruttamento della ventilazione naturale, al preraffrescamento dell'aria immessa negli spazi di vita dell'organismo edilizio, all'uso di sistemi di ventilazione naturale forzata (camini di ventilazione che captano aria preraffrescata, ad es. nei locali interrati).
- f) **PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI.** Il risparmio energetico per la climatizzazione invernale si realizza anche attraverso la protezione (con elementi architettonici o vegetazionali esterni) delle pareti dell'organismo edilizio più esposte ai venti invernali.
- g) **RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE.** E' necessario concepire la realizzazione degli edifici in modo tale da ridurre il consumo energetico necessario alla climatizzazione invernale (con conseguente riduzione di emissioni di CO₂ in atmosfera) riducendo la dispersione termica dell'involucro edilizio, aumentando l'inerzia termica ed inoltre incentivando un maggior rendimento globale dell'impianto termico e gli apporti energetici gratuiti (serre, vetrate opportunamente esposte, ecc.).
- h) **USO DELL'INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA.** Le oscillazioni di temperatura dell'aria all'interno dell'organismo edilizio devono essere limitate sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano ciascuno spazio.
- i) **USO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA.** L'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua deve essere favorito mediante:
- la progettazione di impianti idrici per usi sanitari che utilizzino, per il riscaldamento dell'acqua nel periodo estivo, esclusivamente l'energia ottenuta da pannelli solari;
 - l'integrazione tra l'impianto a pannelli solari e l'impianto termico per ottenere un ulteriore risparmio nel periodo di riscaldamento invernale.
- I pannelli dovranno essere preferibilmente adagiati sulle falde del tetto e disposti in modo ordinato e compatto. Il serbatoio ad essi collegato dovrà essere preferibilmente posizionato al di sotto delle falde del tetto. Nel caso di edifici isolati con spazi di pertinenza adeguati, i pannelli possono essere collocati su supporti idonei a fianco dell'edificio.
- j) **COGENERAZIONE.** Nel caso di ristrutturazione di edifici o di progetti di nuovi impianti con potenzialità calcolata pari o superiore ad 1MW termico per riscaldamento ambienti va considerata la possibilità di realizzare impianti di cogenerazione. La mancata realizzazione di tale tipo di impianto deve essere motivata con apposita relazione tecnica che comprenda le tipologie impiantistiche considerate e gli eventuali impedimenti tecnici.
- k) **CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.** Si raccomanda l'adozione di procedure concernenti la certificazione energetica quale strumento per l'incentivazione di azioni di risparmio energetico.

- l) **OPERE CONNESSE AD IMPIANTI PRODUTTIVI.** Nella progettazione di impianti produttivi devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
- tipologia delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi in relazione all'ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, utilizzo di calore di processo, ecc.);
 - criteri di scelta in merito alle tecnologie utilizzate, con riferimento alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili in modo da minimizzare, compatibilmente con altre restrizioni di carattere ambientale, l'uso e l'impatto delle fonti energetiche;
 - criteri di scelta in merito alla gestione dell'intera filiera produttiva, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quella delle possibili alternative;
 - criteri e modalità per la minimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti;
 - quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi per tipo di fonte utilizzata;
 - quantificazione dei consumi energetici previsti per unità di prodotto.
- m) **OPERE CONNESSE AD ATTIVITÀ TERZIARIE.** Nella progettazione di opere connesse ad attività terziarie devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
- tipologia delle fonti energetiche utilizzate in relazione all'ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.);
 - criteri di scelta in merito alle tecniche e tecnologie utilizzate, sia per quanto riguarda le infrastrutture edilizie che per quanto riguarda la fornitura impiantistica, con riferimento alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili in modo da minimizzare, compatibilmente con altre restrizioni di carattere ambientale, l'uso e l'impatto delle fonti energetiche;
 - criteri e modalità per la minimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti;
 - quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi per tipo di fonte utilizzata;
 - quantificazione dei consumi energetici previsti per unità di superficie.
- n) **OPERE CONNESSE AD AREE PRODUTTIVE.** Nella progettazione di aree produttive si deve prevedere la valutazione della fattibilità tecnico-economica:
- dell'uso della cogenerazione per la soddisfazione, elettrica e termica, dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
 - dell'uso di scarti di calore da processi produttivi o trasformazioni impiantistiche per la soddisfazione dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;

- della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell'area proposta all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area in oggetto.
- o) **PRODUZIONE DI ENERGIA.** Al fine di garantire la creazione di un sistema di produzione energetica che soddisfi i requisiti di massimizzazione dell'efficienza e di minimizzazione dell'impatto ambientale, sia a livello globale che a livello locale, e che privilegi la distribuzione sul territorio della capacità di generazione, si considerano come criteri di scelta preferenziale i seguenti:
- l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
 - la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel settore civile che produttivo;
 - la realizzazione di impianti destinati alle attività locali, sia nel settore civile che produttivo;
 - l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;
 - la funzionalità dell'impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;
 - l'ubicazione in aree, zone o nuclei industriali già esistenti;
 - l'ubicazione in aree tali da minimizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione;

All'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari.

- ~~p) **PRODUZIONE ENERGETICA DA BIOMASSA.** Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto territoriale in cui si pongono, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione della centrale di generazione all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. A tal fine è necessario valutare:~~

- ~~— le tipologie dei combustibili utilizzati, le modalità di approvvigionamento e le eventuali pratiche di sostituzione della materia prima utilizzata;~~
- ~~— la distanza tra il punto di raccolta della biomassa ed il punto di utilizzo della stessa, sia per l'uso di residui che per quello di biomassa da colture dedicate.~~

~~Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica è da preferire la combinazione con la produzione termica. Anche per questo motivo la scelta localizzativa di cui ai punti precedenti è di fondamentale importanza per la disponibilità di utenze a cui inviare il calore prodotto.~~

4.(l) Localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Per l'individuazione delle aree e dei siti idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili fotovoltaica, eolica, biogas, biomasse (solide e liquide) e idroelettrica, si rimanda alle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46 del 17/01/2011 e n. 51 del 26/07/2011 (ed alle loro successive modifiche integrative).

Per gli impianti che interferiscono con i siti della Rete Natura 2000 valgono anche le misure generali e specifiche di conservazione vigenti.

Art. 13.7bis - Requisiti degli insediamenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione

(il presente articolo recepisce e integra la L.R. 19/2003 - "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" - e le relative Direttive applicative Del. GR n. 1688/2013, Del. GR n.1732/2015)

1.(I) Il PTCP tutela dall'inquinamento luminoso il sistema provinciale delle aree naturali protette di cui all'art. 3.8, i siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 3.7 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione.

2.(D) A tal fine il PTCP identifica le seguenti Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso, in osservanza della L.R. 19/2003 e delle relative Direttive applicative:

- a) le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 (tavola 1);**
- b) le aree ricomprese entro un raggio di 25 Km dall'osservatorio astronomico professionale in Comune di Loiano (tavola 3);**
- c) le aree ricomprese entro un raggio di 15 Km dall'osservatorio astronomico non professionale in Comune di Monte San Pietro (tavola 3);**
- d) le aree ricomprese entro un raggio di 15 Km dall'osservatorio astronomico non professionale in Comune di San Giovanni in Persiceto (tavola 3).**

I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000, adeguano i propri strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentari recependo tali individuazioni e le relative disposizioni di protezione definite dalla L.R. 19/2003 e dalle direttive applicative.

TITOLO 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ESTRATTIVE E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 14.1 - Direttive e indirizzi alla pianificazione di settore in materia di attività estrattive

- 1.(D) La pianificazione in materia di attività estrattive, relative ai materiali appartenenti sia alla prima che alla seconda categoria di cui all'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 e successive modificazioni e integrazioni, purché in aree diverse dal demanio fluviale e lacuale nonché da quelle classificate "Alvei attivi e invasi dei bacini idrici" ai sensi del precedente art. 4.2, viene effettuata dallo specifico strumento di settore, denominato Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 146, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni. L'estrazione di materiali inerti nelle suddette aree non di competenza del PIAE è disciplinata dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, conseguentemente, dai Piani di Bacino per l'assetto idrogeologico redatti dalle diverse Autorità di Bacino aventi competenza sulle diverse parti del territorio provinciale ed approvati ai sensi della Legge 18 maggio 1989 n.183.
- 2.(D) Il PIAE è sottoposto a verifica generale ed eventuale revisione almeno ogni 10 anni, ovvero ad una precedente scadenza intermedia eventualmente fissata dalle normative del PIAE stesso; alle relative procedure di analisi si darà avvio due anni prima della scadenza prefissata.
- 3.(D) Il PIAE, con specifico riferimento al quadro conoscitivo generale del PTCP nonché a quello specificamente redatto per il PIAE stesso secondo le direttive emanate dalla Regione Emilia-Romagna (circ. prot. n.4402 del 10 giugno 1992), contiene:
 - a) la quantificazione a scala provinciale dei fabbisogni dei diversi materiali inerti per un arco temporale non più che decennale;
 - b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione dei fabbisogni e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
 - c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
 - d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
- 4.(D) Per 'poli estrattivi di valenza sovracomunale' si intendono le previsioni estrattive con potenzialità superiore a 200.000 m³, che ricadano negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo art. 14.2 punto 2, ovvero quelle con potenzialità estrattive anche inferiori che vadano ad interessare materiali con scarsa diffusione

sul territorio provinciale e/o costituiscano emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto, ovvero le previsioni estrattive di materiali ad uso industriale con potenzialità anche inferiori che approvvigionino industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale, ovvero qualsiasi previsione avente una potenzialità estrattiva superiore a 500.000 m³. Per 'ambiti estrattivi di valenza comunale' si intendono le previsioni non ricadenti in alcuna delle definizioni suddette. Gli ambiti estrattivi di valenza comunale ricadenti negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo art. 14.2, punto 2, potranno essere localizzati, esclusivamente tramite la loro previsione, perimetrazione e quantificazione nel PIAE, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali.

5.(D) Le scelte sia localizzative che dimensionali e quantitative dovranno essere effettuate attraverso un processo di valutazione comparativa dei diversi siti di possibile interesse estrattivo tesa ad individuare quelli che presentino il miglior rapporto fra efficacia economica ed impatto ambientale, nel quadro dello sfruttamento di risorse non rinnovabili, ed in un'ottica di sviluppo sostenibile, di non compromissione e, ove possibile, di miglioramento dell'assetto idrogeologico, nonché di tutela delle risorse paesaggistiche ed ambientali. In particolare le scelte di Piano dovranno corrispondere ai seguenti indirizzi generali:

a) risposta al fabbisogno di inerti

- a1) fornire una risposta totale o pressoché tale al fabbisogno provinciale, stimato per il periodo di riferimento temporale del Piano, di inerti pregiati e non pregiati per lavori edili e/o stradali, tendendo all'equilibrio fra estrazioni e consumi, considerate anche le opportunità di risparmio, di riciclo e reimpiego dei materiali residui edili ed industriali e le necessità di corretto uso dei materiali inerti naturali;
- a2) fornire una risposta totale o pressoché tale al fabbisogno provinciale, stimato per il periodo di riferimento temporale del Piano, di inerti per uso industriale destinati ad approvvigionare industrie di trasformazione ubicate sul territorio provinciale;
- a3) fornire una risposta parziale al fabbisogno di inerti per uso industriale i cui giacimenti siano prevalentemente localizzati sul territorio provinciale (a titolo esemplificativo le sabbie silicee costituenti il Membro delle Arenarie di Loiano) e che siano destinati ad approvvigionare industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale ma afferenti a distretti produttivi di rilevanza economica regionale e/o sovraregionale (a titolo esemplificativo i distretti ceramici romagnolo, ferrarese, modenese e reggiano), sulla base di accordi di programma con le rispettive Province;

b) localizzazione dei siti per attività estrattive

- b1) subordinare l'insediamento di nuove attività estrattive all'ampliamento di quelle esistenti, verificato il persistere di condizioni di sostenibilità ambientale;
- b2) dare priorità alla pianificazione di attività estrattive che contribuiscano all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o di industrie di

trasformazione esistenti ed in condizioni di idoneità urbanistica ed ambientale e di scarsa disponibilità di materia prima;

- b3) subordinare l'insediamento di nuove attività estrattive che ricadano negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo art. 14.2 punto 2, al puntuale riscontro di condizioni di inesistenza o inattuabilità di scelte alternative in grado di soddisfare il fabbisogno stimato di inerti, in particolare limitando al minimo indispensabile la localizzazione di nuove attività estrattive nei terrazzi alluvionali intravallivi in connessione idraulica diretta con i corsi d'acqua.
 - b4) mantenere tendenzialmente l'attuale quota di inerti di monte in sostituzione di quelli alluvionali di pianura, al fine di contenere gli impatti sul sistema insediativo e sulle riserve di acque sotterranee idropotabili.
- 6.(D) Il documento preliminare del PIAE sarà sottoposto alle procedure di valutazione di sostenibilità del piano (VALSAT) previste dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle risultanze delle quali verrà redatto il documento definitivo da sottoporre alle procedure di approvazione di cui all'art. 27 della suddetta L.R.
- 7.(D) Le stesure adottate del PIAE e dei PAE comunali, qualora prevedano attività estrattive in ambiti specificamente tutelati dai diversi strumenti di pianificazione di Bacino, dovranno essere trasmesse all'Autorità di Bacino competente per territorio per l'espressione del parere di merito, secondo le modalità previste nella normativa del relativo strumento di piano.
- 8.(D) Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in ambiti specificamente tutelati dai diversi strumenti di pianificazione di Bacino è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino competente per territorio, che si esprime secondo le modalità previste nella normativa del proprio strumento di piano.

9.(D) Il PIAE, attraverso le proprie Norme Tecniche di Attuazione, definisce prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione comunale in materia di attività estrattive, in coerenza con i precedenti punti e il successivo art. 14.2.

Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 35 del PTPR e l'art. 23 del PSAI)

- 1.(P) Nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del secondo punto dell'art. 8.2, nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui all'art.7.5, nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, nel "Sistema delle aree forestali" di cui all'art. 7.2 nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al comma 2 lettera g) dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei "Dossi di pianura" e nei "Calanchi" di cui all'art. 7.6 **e nel sistema delle Aree Naturali Protette di cui all'art. 3.8 e alla LR 6/05**, il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.
- 2.(D) Nel "Sistema dei crinalie" di cui al precedente art. 7.1, eccettuati comunque i terreni siti a quote superiori ai 1.200 m, nelle "Fasce di tutela fluviale" di cui all'art.

4.3, nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 7.3, nelle "Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura" di cui all'art. 7.4, nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 dell'art. 8.2, nelle "Zone di interesse storico - testimoniale" di cui all'art. 8.4, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato dei diversi materiali inerti, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14.1 punto 5 lettera b3.

- 3.(D) Nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui al precedente art. 7.5 e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti esclusivamente se di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato del suddetto materiale inerte e che tali scelte pianificatorie siano corredate da una specifica valutazione preliminare sulla compatibilità ambientale di tali interventi.
- 4.(P) Nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del punto 2 dell'art. 8.2, nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui all'art. 7.5, nonché comunque nei terreni siti a quote superiori ai 1.200 m, il PIAE non potrà prevedere zonizzazioni di aree suscettibili di sfruttamento minerario, con riferimento ai materiali di prima categoria di cui all'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443, né la Provincia rilascerà i relativi permessi di ricerca, né i Comuni potranno rilasciare le relative concessioni alla coltivazione. Sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e la possibilità di autorizzare richieste di adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza tali concessioni potranno essere prorogate per un periodo non superiore a 3 anni esclusivamente in funzione della sistemazione ambientale finale.
- 5.(D) Nei Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'art. 3.7. il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.
- 6.(D) Inoltre, In applicazione a quanto previsto al precedente punto 14.1 punto 5, il PIAE non potrà localizzare attività estrattive nelle seguenti aree:
- a) ~~nella prima quinta collinare, definita come l'insieme dei versanti collinari in condizione~~ **nelle unità di paesaggio nn. 7 "collina bolognese" e 8 "collina imolese", di cui all'art. 3.2, laddove un intervento si troverebbe in condizioni** di significativa esposizione visiva dai centri urbani pedecollinari e/o dalla viabilità principale pedecollinare **posti a nord del limite settentrionale di tali unità di paesaggio** (a titolo esemplificativo Via Emilia, Strada Bazzanese, ecc.), **nonché nei "crinali significativi" di cui all'art. 7.6, laddove un intervento si troverebbe in condizioni di significativa esposizione visiva da entrambi i fondovalle di corsi d'acqua principali come definiti dall'art. 4.1,** in considerazione della loro rilevanza paesaggistica ed ambientale;

- b) ~~nelle zone apicali dei conoidi pedemontani, definite come le aree di connessione idraulica fra il sistema dei terrazzi intravallivi direttamente connessi ai corsi d'acqua ed il corpo principale dei conoidi pedemontani, nonché come le zone dei conoidi con copertura impermeabile o scarsamente permeabile di spessore inferiore a 2.0 m che ricevano apporti idrici diretti dai versanti sovrastanti,~~ **nelle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollinare e di pianura di tipo A o D di cui agli artt. 5.2 e 5.3, qualora l'area di intervento risulti caratterizzata da coperture scarsamente permeabili di spessore inferiore a 2.0 m,** in considerazione della loro funzione di areali di ricarica degli acquiferi costituenti riserve idropotabili **particolare capacità d'infiltrazione e di vulnerabilità all'inquinamento;**
- c) nelle zone di rispetto delle opere di captazione di acque ad uso potabile, definite secondo i criteri riportati ai precedenti artt. 5.2 punto 6 e 5.3 punto 10 ~~e nei casi di attività estrattive previste alla data di approvazione del presente piano.~~
- 7.(I) Nell'ambito agricolo periurbano di cui al precedente art. 11.10, il Progetto di Sistemazione dovrà generalmente uniformarsi ai contenuti ivi riportati, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di valorizzazione ecologica nei termini di "connettivo ecologico diffuso" di cui all'art. 3.5 punto 2; ~~di norma va evitata la realizzazione di nuovi impianti temporanei per la lavorazione degli inerti.~~
- 7.bis(I) Per tutte le attività estrattive eventualmente pianificate negli ambiti di tutela di cui ai precedenti commi 2 e 3 il PIAE prescriverà che il Progetto di Sistemazione sia coerente con gli obiettivi di tali aree, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di valorizzazione ecologica nei termini di "connettivo ecologico diffuso" di cui all'art. 3.5 punto 2.**
- 8.(D) ~~Il PIAE, attraverso le proprie Norme Tecniche di Attuazione, definisce prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione comunale in materia di attività estrattive.~~
- 8. (I) In coerenza con le limitazioni per la localizzazione delle attività estrattive di cui ai punti precedenti e con le norme del PIAE 2013-2023, in merito all'eventuale insediamento di nuovi impianti per la lavorazione degli inerti, i Comuni dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:**
- **l'eventuale insediamento di nuovi impianti temporanei può essere localizzato nei propri P.A.E. in coerenza con quanto riportato all'art. 10.2 delle norme del PIAE 2013-2023;**
 - **l'eventuale insediamento di nuovi impianti permanenti può essere localizzato esclusivamente negli ambiti produttivi già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ovvero avviando contestualmente alla Variante al proprio P.A.E. anche la relativa Variante al proprio strumento urbanistico generale, nel rispetto dei vincoli e delle tutele previste dal presente piano.**

[OMISSIS]



VARIANTE IN RECEPIMENTO
DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE
(in grassetto ed evidenziate in grigio integrazioni introdotte con
VARIANTE NON SOSTANZIALE
DI AGGIORNAMENTO AL PTCP)

NORME

allegato O

	ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO PEDECOLLINARE E DI PIANURA								ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO COLLINARE-MONTANO						ZONE DI PROTEZIONE DI CAPTAZIONI DELLE ACQUE SUPERFICIALI	
	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		Aree di ricarica		Aree di alimentazione delle sorgenti certe e zone di rispetto		Terrazzi alluvionali		Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività
CENSIMENTO CENTRI DI PERICOLO	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività
dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate	Per le acque reflue si dispone che in fase di rinnovo di autorizzazioni allo scarico potranno essere prescritti limiti più restrittivi	non ammessa la dispersione di fanghi		dispersione di fanghi ammessa nel rispetto delle disposizioni del capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA. CFR art. 5.3 punto 3 delle NTA del PTCP		dispersione di fanghi ammessa nel rispetto delle disposizioni del capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA. CFR art. 5.3 punto 4 delle NTA del PTCP	Le autorizzazioni attualmente in essere non potranno più essere rinnovate alla loro scadenza	non ammessa la dispersione di fanghi		non ammesso nei settori delle aree di ricarica immediatamente a monte delle aree di alimentazione certa delle sorgenti e, quando ammessa, nel rispetto delle disposizioni dei capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA. CFR art.5.3 punto 6 delle NTA del PTCP		non ammesso CFR art. 5.3 p.to 6 e 10 delle NTA del PTCP		non ammessa la dispersione di fanghi		non ammesso
accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi. CENSITO <i>Aziende a rischio di incidente rilevante che svolgono attività di deposito di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci con potenzialità globale superiore a 500 quintali</i>		non ammesso						non ammesso		non ammesso nei settori delle aree di ricarica immediatamente a monte delle aree di alimentazione certa delle sorgenti CFR art. 5.3 punto 6 delle NTA del PTCP		non ammesso CFR art. 5.3 punto 10 delle NTA del PTCP		Lo stoccaggio degli effluenti deve avvenire con sistemi che assicurino la totale assenza di dispersione nei suoli.		non ammesso
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico Piano di Utilizzazione Agronomica, che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui alla DGR n.668/98 e disciplinari di produzione integrata)		non ammesso CFR: capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA e art. 5.3 pto.2 delle NTA del PTCP		ammesso nel rispetto di capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA e art. 5.3 pto.3 delle NTA del PTCP		ammesso nel rispetto di capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA e art. 5.3 pto.4 delle NTA del PTCP		non ammesso CFR: art.5.3 punto 5 delle NTA del PTCP		non ammesso nei settori delle aree di ricarica immediatamente a monte delle aree di alimentazione certa delle sorgenti e, quando ammessa, nel rispetto delle disposizioni dei capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA. CFR: art.5.3 punto 6 delle NTA del PTCP		non ammesso CFR: art. 5.3 punto 6 e punto 10 delle NTA del PTCP		L'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dovrà essere contenuto orientando l'attività agricola verso l'agricoltura biologica così come normata dal Reg. (CE) 834/2007 o verso l'adesione ai disciplinari di agricoltura integrata redatti in conformità al PRSR 2007-2013 (Reg. CE 1698/05), alle disposizioni specifiche previste nel DM 3417 del 25/09/2008 per la produzione integrata all'interno della Disciplina ambientale prevista in applicazione del Reg. CE 1234/07 e alla DGR n. 2546/03 del 9 dicembre 2003 di applicazione della L.R. 28/99.		L'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dovrà essere contenuto orientando l'attività agricola verso l'agricoltura biologica così come normata dal Reg. (CE) 834/2007 o verso l'adesione ai disciplinari di agricoltura integrata redatti in conformità al PRSR 2007-2013 (Reg. CE 1698/05), alle disposizioni specifiche previste nel DM 3417 del 25/09/2008 per la produzione integrata all'interno della Disciplina ambientale prevista in applicazione del Reg. CE 1234/07 e alla DGR n. 2546/03 del 9 dicembre 2003 di applicazione della L.R. 28/99.
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade <i>non sono presenti scarichi nel sottosuolo art. 104 D.Lgs 152/06 di acque meteoriche derivanti da parcheggi; tali reflui recapitano in corpi idrici superficiali.</i>	non ammesso L'attività istruttoria potrà contemplare il suolo, previo opportuni trattamenti, quale possibile recettore di acque meteoriche provenienti da piazzole e parcheggi, ma non il sottosuolo. CFR: art. 5.3 punto 10 delle NTA del PTCP															
aree cimiteriali CENSITO <i>layer estratto dai PRG usando cod_mos=HC</i>								non ammesso			Dovranno essere esclusi ampliamenti dei cimiteri esistenti	non ammesso CFR: art. 5.3 punto 10 delle NTA del PTCP		ammessa la localizzazione di nuove aree cimiteriali solo in totale assenza di interferenza con la falda, in particolare modo per i terrazzi idrologicamente connessi.		ammessa la localizzazione di nuove aree cimiteriali solo in totale assenza di interferenza con la falda valutando l'interferenza con il rapporto falda-fiume.

	ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO PEDECOLLINARE E DI PIANURA								ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO COLLINARE-MONTANO				ZONE DI PROTEZIONE DI CAPTAZIONI DELLE ACQUE SUPERFICIALI			
	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		Aree di ricarica		Aree di alimentazione delle sorgenti certe e zone di rispetto		Terrazzi alluvionali			
CENSIMENTO CENTRI DI PERICOLO	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività
apertura di cave che possano essere in connessione con la falda e impianti per lavorazione di inerti da cava CENSITO <i>layer "cave" e "impianti di lavorazione" dal Catalogo dei dati geografici provinciale</i>	Il PSC ed i PAE prevedono azioni di messa in sicurezza delle cave esaurite e non sistemate. In merito agli impianti di lavorazione inerti da cava esistenti il PAIE e il PAE non potranno considerare idonea la localizzazione in Zona A e non ammetteranno nuove tipologie di lavorazioni. CFR: art. 5.3 punto 2 delle NTA del PTCP	Nell'ambito dell'elaborazione del PAIE e dei PAE dovranno essere previste particolari prescrizioni finalizzate alla tutela degli acquiferi anche atti ad evitare il depauperamento della risorsa idrica sotterranea. In merito agli impianti di lavorazione inerti da cava il PAIE e il PAE non potranno considerare idonea la localizzazione qualora l'area di impianto risulti scarsamente permeabili di spessore inferiore a 2.0 m. CFR: art. 5.3 punto 2 e 14,2 co.6 b) delle NTA del PTCP		ammesso nel rispetto dell'art. 5.3 punto 3 delle NTA del PTCP		ammesso nel rispetto dell'art. 5.3 punto 4 delle NTA del PTCP	Il PSC ed i PAE prevedono azioni di messa in sicurezza delle cave esaurite e non sistemate. In merito agli impianti di lavorazione inerti da cava esistenti il PAIE e il PAE non potranno considerare idonea la localizzazione in Zona A e non ammetteranno nuove tipologie di lavorazioni. CFR: art. 5.3 punto 2 delle NTA del PTCP	Nell'ambito dell'elaborazione del PAIE e dei PAE dovranno essere previste particolari prescrizioni finalizzate alla tutela degli acquiferi anche atti ad evitare il depauperamento della risorsa idrica sotterranea. In merito agli impianti di lavorazione inerti da cava il PAIE e il PAE non potranno considerare idonea la localizzazione qualora l'area di impianto risulti scarsamente permeabili di spessore inferiore a 2.0 m. CFR: art. 5.3 punto 2 e 14,2 co.6 b) delle NTA del PTCP		Nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di possibile alimentazione delle sorgenti, lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve anche garantire la mancanza di interferenze con i circuiti idrici sotterranei delle sorgenti. CFR: art. 5.3 punto 6 delle NTA del PTCP	Il PSC e il PAE prevedono azioni di messa in sicurezza delle cave esaurite e non sistemate.	non ammesso CFR: art. 5.3 punto 6 e 10 delle NTA del PTCP	Il PSC e il PAE prevedono azioni di messa in sicurezza delle cave esaurite e non sistemate.	Nell'ambito dell'elaborazione del PAIE e dei PAE devono essere previste particolari prescrizioni finalizzate alla tutela degli acquiferi anche atti ad evitare il depauperamento della risorsa idrica sotterranea, oltre a quanto disciplinato all'art. 5.3 punto 6 delle NTA.	Il PSC prevede azioni di messa in sicurezza delle cave esaurite e non sistemate (anche i PAE).	Nell'ambito dell'elaborazione del PAIE e dei PAE essere previste particolari prescrizioni finalizzate al controllo della qualità delle acque di ruscellamento. I PAE dovranno prevedere l'applicazione in normativa di particolari sistemi di trattamento prima dello scarico dei sistemi di regimazione delle acque.
apertura di pozzi , ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa;	Disposizioni aggiuntive alla normativa vigente: in fase di rinnovo della concessione di pozzi esistenti, oltre a quanto disciplinato all'art. 5.9 delle NTA, verifica tecnica da parte degli organi competenti della presenza di fonte alternativa, condizione sufficiente per la chiusura.	Nell'ambito delle istruttorie per il rilascio di nuove concessioni ai sensi degli Artt. 9 e 12 del Reg.Reg. 41/200, la Provincia darà parere negativo a nuovi pozzi per usi diversi da quelli produttivi (irrigazione giardini, orti, aree verdi in genere); mentre per le nuove attività industriali deve essere verificata la compatibilità con il bilancio idrico locale, come previsto all'art. 5.3 punto 2 delle NTA. Inoltre la presenza di fonte alternativa è condizione sufficiente per negare l'apertura di un nuovo pozzo. CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP	Disposizioni aggiuntive alla normativa vigente: in fase di rinnovo della concessione di pozzi esistenti, oltre a quanto disciplinato all'art. 5.9 delle NTA, verifica tecnica da parte degli organi competenti della presenza di fonte alternativa, condizione sufficiente per la chiusura.	CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP	Disposizioni aggiuntive alla normativa vigente: in fase di rinnovo della concessione di pozzi esistenti, oltre a quanto disciplinato all'art. 5.9 delle NTA, verifica tecnica da parte degli organi competenti della presenza di fonte alternativa, condizione sufficiente per la chiusura.	CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP	Disposizioni aggiuntive alla normativa vigente: in fase di rinnovo della concessione di pozzi esistenti, oltre a quanto disciplinato all'art. 5.9 delle NTA, verifica tecnica da parte degli organi competenti della presenza di fonte alternativa, condizione sufficiente per la chiusura.	Nell'ambito delle istruttorie per il rilascio di nuove concessioni ai sensi degli Artt. 9 e 12 del Reg.Reg. 41/200, la Provincia darà parere negativo a nuovi pozzi per usi diversi da quelli produttivi (irrigazione giardini, orti, aree verdi in genere); mentre per le nuove attività industriali deve essere verificata la compatibilità con il bilancio idrico locale, come previsto all'art. 5.3 punto 2 delle NTA. Inoltre la presenza di fonte alternativa è condizione sufficiente per negare l'apertura di un nuovo pozzo. CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP	CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP	CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP	CFR: art. 5.3 punto 6 e art. 5.9 delle NTA del PTCP	La ricerca di nuove captazioni o l'implementazione dell'uso di quelle esistenti si svolge secondo dei criteri che approfondiscano l'aspetto quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo. Potranno pertanto essere richieste opportune indagini idrogeologiche al fine di verificare le interferenze del prelievo con le caratteristiche quantitative dell'acquifero contenuto nell'ammasso roccioso. non ammesso nelle zone di rispetto. CFR: art. 5.3 punto 6 e punto 10, e art. 5.9 delle NTA del PTCP	CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP	Nell'ambito delle istruttorie per il rilascio di nuove concessioni ai sensi degli Artt. 9 e 12 del Reg.Reg. 41/200, la Provincia darà parere negativo a nuovi pozzi per usi diversi da quelli produttivi (irrigazione giardini, orti, aree verdi in genere); mentre per le nuove attività industriali deve essere verificata la compatibilità con il bilancio idrico locale, come previsto all'art. 5.3 punto 2 delle NTA. Inoltre la presenza di fonte alternativa è condizione sufficiente per negare l'apertura di un nuovo pozzo. CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP	In fase istruttoria di richieste di rinnovo la Provincia potrà richiedere particolari approfondimenti in relazione alle interferenze con la captazione idropotabile.	La ricerca di nuove captazioni o l'implementazione dell'uso di quelle esistenti si svolge secondo dei criteri che approfondiscano l'aspetto quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo. Potranno pertanto essere richieste opportune indagini idrogeologiche al fine di verificare le interferenze del prelievo con le caratteristiche quantitative dell'acquifero contenuto nell'ammasso roccioso. CFR: art. 5.9 delle NTA del PTCP
gestione di rifiuti rientrano in questo centro di pericolo le discariche di rifiuti pericolosi, non pericolosi e inerti, oltre agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti CENSITO <i>layer discariche e impianti da formalizzare sul Catalogo dei dati geografici provinciale</i>		non ammesso con l'esclusione delle discariche di rifiuti inerti. Inoltre per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento, oltre a quanto disciplinato all'art. 5.3 punto 2 delle NTA del PTCP		non ammessa la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi. Inoltre per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento. CFR: art. 5.3 punto 3 delle NTA del PTCP		non ammessa la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi. Inoltre per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento. CFR: art. 5.3 punto 4 delle NTA del PTCP		non ammesso Inoltre per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento. CFR: art. 5.3 punto 5 delle NTA del PTCP		non ammesso per discariche e impianti di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche e impianti di rifiuti non pericolosi (urbani non pericolosi, inerti) si può consentire in settori delle aree di ricarica con caratteristiche morfologiche ed altimetriche idonee a minimizzarne gli effetti sulla circolazione idrica sotterranea, ad es. i settori prossimi al fondovalle. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti. CFR: art. 5.3 punto 6 delle NTA del PTCP		non ammesso CFR: art. 5.3 punto 10 delle NTA del PTCP		non ammesso con l'esclusione delle discariche di rifiuti inerti CFR: art. 5.3 punto 6 delle NTA del PTCP		non ammesso con l'esclusione delle discariche di rifiuti inerti CFR: art. 5.3 punto 9 delle NTA del PTCP

	ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO PEDECOLLINARE E DI PIANURA								ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO COLLINARE-MONTANO				ZONE DI PROTEZIONE DI CAPTAZIONI DELLE ACQUE SUPERFICIALI				
	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		Aree di ricarica		Aree di alimentazione delle sorgenti certe e zone di rispetto		Terrazzi alluvionali				
CENSIMENTO CENTRI DI PERICOLO	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività			
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli CENSITO <i>layer autodemolitori da formalizzare sul Catalogo dei dati geografici provinciale</i>	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione e ripristino dei luoghi	non ammesso fatte salve le localizzazioni di impianti previste da atti di pianificazione e accordi sottoscritti prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA regionale						Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione e ripristino dei luoghi	non ammesso fatte salve le localizzazioni di impianti previste da atti di pianificazione e accordi sottoscritti prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA regionale	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione e ripristino dei luoghi	Le caratteristiche delle aree di ricarica le rendono non idonee alla realizzazione di autodemolitori. Tale attività si può consentire in settori delle aree di ricarica con caratteristiche morfologiche ed altimetriche idonee a minimizzarne gli effetti sulla circolazione idrica sotterranea, ad esempio i settori prossimi al fondovalle. E' comunque vietata la localizzazione nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti.	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione e ripristino dei luoghi	non ammesso CFR: art. 5.3 punto 10 delle NTA del PTCP	Gli enti interessati promuovono la delocalizzazione	non ammesso	Gli enti interessati promuovono la delocalizzazione	non ammesso
pozzi perdenti pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITA) del 4 febbraio 1977	eliminare l'esistente e non ammesso il nuovo CFR: art. 5.3 punto 10 delle NTA del PTCP																
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti , al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione		Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto alle disposizioni dettate dal PTA allegato.1 cap.2 del Tit.III dell'NTA e dalla normativa vigente sulle zone vulnerabili ai nitrati		Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto alle disposizioni dettate dal PTA allegato.1 cap.2 del Tit.III dell'NTA e dalla normativa vigente sulle zone vulnerabili ai nitrati		Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto alle disposizioni dettate dal PTA allegato.1 cap.2 del Tit.III dell'NTA e dalla normativa vigente sulle zone vulnerabili ai nitrati		Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto alle disposizioni dettate dal PTA allegato.1 cap.2 del Tit.III dell'NTA e dalla normativa vigente sulle zone vulnerabili ai nitrati		Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto alle disposizioni dettate dal PTA allegato.1 cap.2 del Tit.III dell'NTA e dalla normativa vigente sulle zone vulnerabili ai nitrati		non ammesso CFR: art. 5.3 punto 10 delle NTA del PTCP		Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto alle disposizioni dettate dal PTA allegato.1 cap.2 del Tit.III dell'NTA e dalla normativa vigente sulle zone vulnerabili ai nitrati		Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto alle disposizioni dettate dal PTA allegato.1 cap.2 del Tit.III dell'NTA e dalla normativa vigente sulle zone vulnerabili ai nitrati	
siti contaminati DM 471/99	La definizione degli obiettivi della bonifica, effettuata mediante l'attività istruttoria, terrà conto delle particolari necessità di tutela e salvaguardia della risorsa idrica sotterranea																
NON CENSITO																	
immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque reflue (con esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all'art. 27, comma. 4, del DLgs 152/99), anche se depurati e acque di prima pioggia; scarichi sul suolo compresi quelli di cui all'art. 29, comma 7, lett. c, d, e, del D.Lgs.152/99	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi di adeguamento degli scarichi già eseguiti (depurati) o in previsione nel Piano d'Ambito (non depurati) sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rinnovo delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi sulla base dei monitoraggi effettuati o sulle problematiche riscontrate oltre a quanto disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. Non ammessi scarichi di acque reflue industriali sul suolo. CFR: art.5.3 punto 2, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	In merito alle <u>acque di prima pioggia</u> . CFR art. 5.6 p.to 3 delle NTA del PTCP	Per quanto concerne le <u>acque reflue</u> in fase istruttoria delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul suolo potranno essere previsti limiti più restrittivi. Non è ammessa la dispersione di fanghi anche se depurati. In merito alle <u>acque di prima pioggia</u> CFR art. 5.6 p.to 3 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> l'adeguamento dell'esistente è programmata con il Piano d'Ambito. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rilascio delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi come disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. CFR: art.5.3 punto 6, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi in previsione nel Piano d'Ambito sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rilascio delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi come disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. CFR: art.5.3 punto 6, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP.	In sede di rinnovo delle autorizzazioni esistenti potranno essere prescritti limiti più restrittivi.	Per le <u>acque reflue urbane</u> gli interventi in previsione nel Piano d'Ambito sono sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici. Per gli <u>scarichi industriali</u> , in fase di rilascio delle autorizzazioni, potrà essere prevista la prescrizione di limiti più restrittivi come disposto all'art. 5.5 delle NTA del PTCP. In merito alle <u>acque di prima pioggia</u> CFR: art. 5.6 p.to 3 delle NTA del PTCP

	ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO PEDECOLLINARE E DI PIANURA								ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO COLLINARE-MONTANO				ZONE DI PROTEZIONE DI CAPTAZIONI DELLE ACQUE SUPERFICIALI				
	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		Aree di ricarica		Aree di alimentazione delle sorgenti certe e zone di rispetto		Terrazzi alluvionali		Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	
CENSIMENTO CENTRI DI PERICOLO	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	
bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue , ivi comprese quelle di origine zootecnica		Per lo stoccaggio di effluenti di allevamento si rimanda alle disposizioni dettate dal Programma Nitrati (Del. Ass. Legislativa RER n. 96/2007). Per gli impianti di depurazione potranno essere prescritti limiti più restrittivi in fase di autorizzazione allo scarico		Per lo stoccaggio di effluenti di allevamento si rimanda alle disposizioni dettate dal Programma Nitrati (Del. Ass. Legislativa RER n. 96/2007). Per gli impianti di depurazione potranno essere prescritti limiti più restrittivi in fase di autorizzazione allo scarico		Per lo stoccaggio di effluenti di allevamento si rimanda alle disposizioni dettate dal Programma Nitrati (Del. Ass. Legislativa RER n. 96/2007). Per gli impianti di depurazione potranno essere prescritti limiti più restrittivi in fase di autorizzazione allo scarico		Per lo stoccaggio di effluenti di allevamento si rimanda alle disposizioni dettate dal Programma Nitrati (Del. Ass. Legislativa RER n. 96/2007). Per gli impianti di depurazione potranno essere prescritti limiti più restrittivi in fase di autorizzazione allo scarico		Lo stoccaggio degli effluenti deve avvenire con sistemi che assicurino la totale assenza di dispersione nei suoli. Per gli impianti di depurazione potranno essere prescritti limiti più restrittivi in fase di autorizzazione allo scarico		non ammessa la localizzazione di bacini di accumulo di effluenti. Per gli impianti di depurazione potranno essere prescritti limiti più restrittivi in fase di autorizzazione allo scarico. Il Programma Nitrati non ammette lo stoccaggio solo nelle ZVN.		non ammesso		non ammesso	
spandimento di effluenti di allevamento , salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione (PUA) CENSITO <i>layer "spandimenti" dal Catalogo dei dati geografici provinciale</i>		non ammesso CFR: art. 5.3. punto 2 delle NTA del PTCP		ammesso lo spandimento di liquami zootecnici secondo le disposizioni dettate dal Programma di azione nitrati (Del. Ass. Legislativa RER n. 96/2007) oltre alle indicazioni dei capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA. CFR: art. 5.3 punto 3 delle NTA del PTCP		ammesso lo spandimento di liquami zootecnici secondo le disposizioni dettate dal Programma di azione nitrati (Del. Ass. Legislativa RER n. 96/2007) oltre alle indicazioni dei capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA. CFR: art. 5.3 punto 4 delle NTA del PTCP		non ammesso CFR: art. 5.3. punto 5 delle NTA del PTCP		ammesso lo spandimento di liquami zootecnici secondo le disposizioni dettate dal Programma di azione nitrati (Del. Ass. Legislativa RER n. 96/2007) oltre alle indicazioni dei capp. 2 e 3 del Tit.III delle NTA del PTA e successive modifiche previste dalla Legge regionale n.4 del 6 marzo 2007.		non ammesso CFR: art. 5.3 punto 6 delle NTA del PTCP		non ammesso CFR: art. 5.3. punto 6 delle NTA del PTCP		non ammesso CFR: art. 5.3. punto 9 delle NTA del PTCP	
attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive indicate dalle disposizioni vigenti in materia "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi"; CENSITO <i>Aziende soggette al DPR 420/94 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali) che effettuano attività di lavorazione di oli minerali</i> <i>Aziende soggette al D.Lgs. 22/97 (Attuazione delle direttive europee in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio) che svolgono attività di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti pericolosi, in particolare liquidi, che sono comprese fra le fattispecie di cui all'Allegato I punto 5.1 del D.Lgs. 372/99 (con esclusione delle attività di</i>		Nell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di tali attività potranno essere date particolari prescrizioni sulla gestione e localizzazione degli stoccaggi e delle lavorazioni. La localizzazione di stoccaggi in sotterraneo di sostanze chimiche potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda di interesse.		Nell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di tali attività potranno essere date particolari prescrizioni sulla gestione e localizzazione degli stoccaggi e delle lavorazioni. La localizzazione di stoccaggi in sotterraneo di sostanze chimiche potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda di interesse.		Nell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di tali attività potranno essere date particolari prescrizioni sulla gestione e localizzazione degli stoccaggi e delle lavorazioni. La localizzazione di stoccaggi in sotterraneo di sostanze chimiche potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda di interesse.	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione delle attività esistenti	non ammesso		non ammesso nei settori a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione. CFR: art. 5.3 punto 6 delle NTA del PTCP	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione delle attività esistenti	non ammesso CFR: art. 5.3 punto 10 delle NTA del PTCP	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione delle attività esistenti	non ammesso	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione delle attività esistenti	non ammesso	
pozzi dismessi	Si ritiene che le disposizioni date dall'Autorità competente siano sufficienti per la salvaguardia degli acquiferi																
realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie		La realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda di interesse							La realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda di interesse		La realizzazione di interrati, fondazioni profonde potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda di interesse		non ammesso		non ammesso		La realizzazione di interrati, fondazioni profonde potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda di subalveo

	ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO PEDECOLLINARE E DI PIANURA								ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO COLLINARE-MONTANO				ZONE DI PROTEZIONE DI CAPTAZIONI DELLE ACQUE SUPERFICIALI		
	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		Aree di ricarica		Aree di alimentazione delle sorgenti certe e zone di rispetto		Terrazzi alluvionali		
CENSIMENTO CENTRI DI PERICOLO	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	Misure per la messa in sicurezza e riduzione del rischio di attività esistenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di nuove attività	
fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque di scarico	Per le reti esistenti il Gestore nell'ambito del censimento rileva lo stato di manutenzione delle condotte predisponendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa, mediante impermeabilizzazione del fondo o realizzazione di tubazioni dedicate per il convogliamento di portate nere. CFR: art. 5.3 punto 2 delle NTA del PTCP	Per le nuove reti si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione) CFR: art. 5.3 punto 2 delle NTA del PTCP					Si rimanda al Piano di Indirizzo per la gestione delle immissioni dirette di acque reflue nei corpi idrici recettori mediante scolmatori di piena (di cui all'art.28 della NTA del PTA). Per le reti esistenti il Gestore nell'ambito del censimento rileva lo stato di manutenzione delle condotte predisponendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa, mediante impermeabilizzazione del fondo o realizzazione di tubazioni dedicate per il convogliamento di portate nere. CFR: art. 5.3 punto 5 delle NTA del PTCP	Per le nuove reti si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione) CFR: art. 5.3 punto 5 delle NTA del PTCP	Si rimanda al Piano di Indirizzo per la gestione delle immissioni dirette di acque reflue nei corpi idrici recettori mediante scolmatori di piena. Per le reti esistenti il Gestore nell'ambito del censimento rileva lo stato di manutenzione delle condotte predisponendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa, mediante impermeabilizzazione del fondo o realizzazione di tubazioni dedicate per il convogliamento di portate nere.	Per le nuove reti si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione)	Si rimanda al Piano di Indirizzo per la gestione delle immissioni dirette di acque reflue nei corpi idrici recettori mediante scolmatori di piena. Per le reti esistenti il Gestore nell'ambito del censimento rileva lo stato di manutenzione delle condotte predisponendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa, mediante impermeabilizzazione del fondo o realizzazione di tubazioni dedicate per il convogliamento di portate nere. CFR: art. 5.3 punto 6 e art. 5.4 punto 6 delle NTA del PTCP	Per le nuove reti si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione) CFR: art. 5.3 punto 6 e art. 5.4 punto 6 delle NTA del PTCP	Si rimanda al Piano di Indirizzo per la gestione delle immissioni dirette di acque reflue nei corpi idrici recettori mediante scolmatori di piena. Per le reti esistenti il Gestore nell'ambito del censimento rileva lo stato di manutenzione delle condotte predisponendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa, mediante impermeabilizzazione del fondo o realizzazione di tubazioni dedicate per il convogliamento di portate nere. CFR: art. 5.3 punto 6, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Per le nuove reti si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione) CFR: art.5.3 punto 6, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP	Si rimanda al Piano di Indirizzo per la gestione delle immissioni dirette di acque reflue nei corpi idrici recettori mediante scolmatori di piena. Per le reti esistenti il Gestore nell'ambito del censimento rileva lo stato di manutenzione delle condotte predisponendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa, mediante impermeabilizzazione del fondo o realizzazione di tubazioni dedicate per il convogliamento di portate nere. CFR: art.5.3 punto 9, art.5.4 punto 7 delle NTA del PTCP
stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi		non ammesso						non ammesso		non ammesso		non ammesso	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione delle attività che prevedono lo stoccaggio di derivati petroliferi interrati	non ammesso	Gli Enti interessati promuovono la delocalizzazione delle attività che prevedono lo stoccaggio di derivati petroliferi interrati
tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua		Per gli impianti geotermici non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore, utilizzati per riscaldamento e raffreddamento. CFR: art. 5.3 punto 2 delle NTA del PTCP						Per gli impianti geotermici non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore, utilizzati per riscaldamento e raffreddamento. CFR: art. 5.3 punto 5 delle NTA del PTCP		Per gli impianti geotermici non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore, utilizzati per riscaldamento e raffreddamento.		Per gli impianti geotermici non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore, utilizzati per riscaldamento e raffreddamento.		Per gli impianti geotermici non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore, utilizzati per riscaldamento e raffreddamento.	Per gli impianti geotermici non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore, utilizzati per riscaldamento e raffreddamento.
infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art. 2 del D.Lgs 285/92 e succ. mod." Nuovo codice della strada") e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convogliano le acque meteoriche CENSITO <i>grafo stradale escludendo la viabilità privata, forestale e vicinale</i>	CFR: art. 5.6 punto 6 delle NTA del PTCP														